

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 114

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente «Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2002)

1° DECRETO DELEGATO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443

PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

RELAZIONE

PARTE PRIMA
RELAZIONE GENERALE

1. Il quadro precedente alla Legge 443/2001 "Legge Obiettivo"

La sollecita realizzazione delle infrastrutture strategiche costituisce, come è noto, uno dei punti qualificanti del programma del Governo Berlusconi.

Tale scelta è stata compiuta in base a talune semplici e non contestabili valutazioni di fatto

- a) Il livello medio di infrastrutture dell'Italia è inferiore a quello europeo e, in particolare, a quello dei paesi maggiori, quali Francia e Germania. Negli ultimi 15 anni il rapporto fra la nostra dotazione infrastrutturale e quella di questi due partners sono passati rispettivamente da 0,60 a 0,56 e dal 0,67 a 0,54.

Livello medio di infrastrutturazione

1985	PAESE	1999
204,8	Lussemburgo	207
167	Olanda	184
197,9	Belgio	202
126,7	Germania	184
121,4	Regno Unito	153
140,9	Francia	175
85,2	ITALIA	99
92,4	Danimarca	107
62,8	Spagna	82
33,5	Portogallo	41
100	UE	100

Il distacco rispetto agli altri paesi è pertanto non solo relevantissimo ma anche in forte crescita dal 1985 al 1999.

Del resto, dal 1991 al 1999, l'Italia ha mediamente investito in opere pubbliche l'1,6% del PIL, contro una media UE del 2,6%;

- b) Il sottosviluppo italiano nel settore è dovuto certamente a vincoli di bilancio, ma, in misura essenziale, anche ad incapacità di spesa.

Ingenti stanziamenti nazionali restano inutilizzati; ingente parte dei fondi comunitari viene persa; l'unico programma di grandi infrastrutture dello scorso decennio (le nuove reti ferroviarie Alta Velocità/Alta Capacità) è avviata solo in parte, malgrado la necessità di incrementare il trasporto ferroviario sia da tutti condivisa e malgrado la sussistenza, nel decennio, di ingenti risorse finanziarie disponibili e non spese.

Tale incapacità è in buona parte indotta da un sistema normativo inefficace. Tempi di valutazione ed approvazione di un progetto di 5, 6, 7, 8 anni sono altamente patologici e non possono essere imputati solo a incapacità o cattiva volontà di chi li ha gestiti: essi sono frutto di veti incrociati, consentiti da procedure inidonee a governare i dissensi e graduare gli interessi.

Le procedure autorizzatorie sono rimaste spesso senza alcuna conclusione, imbrigliate tra contrapposte valutazioni (es. MOSE, Variante di Valico, Ponte sullo Stretto tutti sbloccati dal nuovo Governo in questi mesi) oppure, nella migliore ipotesi, sono durate anni, concludendosi poi imperfettamente e lasciando spazio ad interventi in corso d'opera con varianti e prescrizioni (es. tratte ferroviarie alta capacità). In tale situazione non è possibile formulare un corretto piano finanziario, con evidenti essenziali limitazioni al reperimento di capitali di rischio privati.

Eguale inefficienza erano gli strumenti consentiti per la realizzazione delle opere approvate. A parte il settore storico delle Autostrade, è stata sinora minima la partecipazione dei privati agli investimenti infrastrutturali, pur prevista e teoricamente favorita dalle norme sul promotore e sulla concessione.

E' poi costante la difficoltà di gestione delle opere di dimensioni maggiori, spezzettate in lotti e sottolotti, e affidate con ribassi eccessivi ad imprese di capacità spesso inadeguata. La complessità di una grande opera richiede invece l'intervento di macrostrutture specializzate nelle attività di

pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo, in grado di relazionarsi con una pluralità di problematiche commerciali, finanziarie, tecniche, amministrative ed una pluralità di soggetti realizzatori.

2. Le finalità della “Legge Obiettivo”

Le finalità sono così sinteticamente riassumibili:

- spendere di più in infrastrutture, aumentando le risorse destinate ai relativi investimenti (anche attraverso la mobilitazione del risparmio privato e l'utilizzo dei finanziamenti UE) e riducendo lo squilibrio fra risorse pubbliche disponibili (dotazioni di competenza più residui passivi) e autorizzazioni di cassa;
- spendere meglio, dando priorità alle grandi opere con valenza di sistema di rete e aumentando la produttività della spesa;
- spendere in fretta, superando gli attuali limiti di capacità tecnica di spesa dei nostri enti centrali, in modo da recuperare il ritardo attuale in un arco temporale il più possibile contenuto.

3. I principi della “Legge Obiettivo”

3.1. La riforma del settore è articolata nei 3 punti seguenti:

- a) Revisione delle attività programmatiche, da attuarsi in stretta intesa tra Governo e Regioni/Province Autonome ed in connessione con la programmazione economico finanziaria, di cui deve costituire momento rilevante;
- b) Revisione dei processi autorizzatori, mediante istituzione di una Autorità unica - sempre mista Governo e Regioni/Province Autonome - che, limitatamente alle Infrastrutture e Insediamenti Produttivi strategici di interesse nazionale, accentri i poteri autorizzatori, gestendoli in un quadro di massima apertura alle valutazioni di tutti i soggetti portatori di interessi qualificati (siano essi pubbliche amministrazioni, associazioni o cittadini) ma assumendo, in ultima analisi, la responsabilità decisionale finale con la possibilità di contemperare ed anche subordinare gli interessi qualificati

all'interesse dell'intera comunità di dotarsi di infrastrutture adeguate con tempi e spese sostenibili;

- c) Revisione delle modalità realizzative, agevolando la partecipazione, in atto ridottissima, di capitali di rischio privati e, quando ciò non sia possibile, assicurando comunque l'intervento di soggetti esecutori altamente qualificati ed adeguatamente attrezzati, in conformità alla prassi europea ed internazionale. In ogni caso, limitando i vincoli legislativi e l'intervento diretto dal soggetto aggiudicatore al minimo necessario a salvaguardare la qualità del prodotto, senza ingerenze e vincoli alle attività realizzative.

La riforma della fase programmatica - punto a) - è stata introdotta direttamente dal comma 1 della L. 443/2001 ed ha già portato alla approvazione - con delibera CIPE 21 dicembre 2001 - del 1° Programma delle Infrastrutture e Insediamenti Produttivi strategici e di interesse nazionale. I punti b) e c) della riforma sono attuati con il presente Schema di Decreto Delegato.

Infine, la riforma - e più ancora l'azione amministrativa - si preoccuperà di far applicare le norme a mezzo di una struttura forte, organizzata, specializzata ed unitaria, costituita dal nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deve acquisire, nel suo ambito e se occorrente sul mercato, le competenze tecniche occorrenti a governare i progetti ed i processi autorizzatori ed assicurarle l'interfaccia con tutti i soggetti interessati.

- 3.2. Più in dettaglio, in relazione ai processi autorizzatori, la legge si propone di porre una chiara separazione tra la fase decisionale di una grande infrastruttura, necessariamente da devolvere alle Autorità portatrici di interessi generali (e cioè, in Italia, il Governo Nazionale e le Regioni) e la successiva fase di valutazione del progetto, che è devoluta alle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi specifici cui è richiesto di esprimersi sulle modalità di realizzazione dell'opera.

La legislazione precedente, in effetti, accorda ad enti esponenziali di interessi qualificati, ma estranei alla finalità dell'opera un potere di veto spesso slegato dalla mera valutazione tecnica sul "come" realizzare un'opera.

Questi enti non dovrebbero disporre di un potere di veto, perché nel quadro stesso di una corretta tutela degli interessi loro affidati, sono necessariamente indotti a farne massimo uso richiedendo - come avviene nel sistema attuale -

interventi di mediazione non tecnica, subordinati a contingenze e tempi lunghi inaccettabili.

Una volta assunta da parte di Governo e Regione la decisione tecnico - politica di realizzare una grande opera, le modalità realizzative devono invece essere gestite a mezzo di un organismo portatore di interessi generali, in grado di assumere determinazioni finali e vincolanti per tutti i soggetti interessati.

La innovazione introdotta consiste pertanto nella individuazione di una unica Autorità competente alla approvazione del progetto (prima a livello preliminare, poi a livello definitivo) nella quale sono concentrati i poteri decisionali pertinenti alla approvazione dell'opera, da esercitare assicurando la massima partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interessi qualificati, i quali sono chiamati a proporre motivate varianti e/o prescrizioni, delle quali la Autorità preposta deve valutare la accettabilità in relazione alla funzionalità e al budget dell'opera.

La Autorità è stata individuata nel CIPE allargato alle Regioni e Province autonome. A tale Comitato devono partecipare, in particolare, la Regione o Provincia autonoma interessata territorialmente dell'opera cui (anche in armonia con l'indirizzo federalistico delle riforme dello Stato) compete, nell'ambito del Comitato, un potere di veto superabile solo con l'intervento degli organismi politici primari (delibera del Consiglio dei Ministri, Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Parlamento).

- 3.3. In relazione alle modalità esecutive, la riforma intende in primo luogo rivitalizzare l'istituto della concessione di costruzione e gestione, che - già previsto dalla Merloni e dalle Leggi precedenti - ha trovato finora applicazione limitata (al di fuori delle "storiche" concessioni autostradali, di diversa genesi), a causa di limiti normativi troppo stretti (contributo non oltre il 50%, da pagare ad opera finita; gestione infratrentennale).

I predetti vincoli impediscono, in particolare, le concessioni nel Meridione, dove le infrastrutture servono allo sviluppo economico ma non assicurano, allo stato, un ritorno economico adeguato ai rigidi limiti legislativi. La nuova Legge consente la soppressione dei limiti legislativi, demandando la definizione degli stessi al piano

economico della singola opera, e riportando i vincoli all'operato negoziale del concessionario a quelli della direttiva comunitaria.

In secondo luogo, la riforma introduce la nuova figura del contraente generale.

Il contraente generale pur essendo previsto espressamente dalla Direttiva Europea 93/37 costituisce nel nostro ordinamento, una novità sul piano legislativo. In effetti contratti analoghi sono stati stipulati nel passato meno prossimo (come concessioni "di committenza", generalmente attribuite a imprese pubbliche) e recente (Alta Velocità ferroviaria). I risultati non sono stati sempre ottimali, ma il motivo dei risultati meno felici non è da attribuire al mezzo ma al contesto sfavorevole (taluni condizionamenti delle imprese parastatali, la situazione socio-ambientale delle zone terremotate, i condizionamenti della Conferenza di Servizi e le difficoltà di FS). Ciononostante, rispetto ai tempi abituali degli appalti "per lotti", l'affidamento a General Contractor ha consentito a FS di dimezzare i tempi di realizzazione delle (poche) tratte Alta Velocità avviate, con una spesa finale non dissimile.

Ad ogni buon conto, tutte le grandi opere si realizzano, nel mondo, con un contraente generale e cioè a mezzo di un soggetto che si qualifica non solo per capacità industriali, ma anche per capacità organizzatorie e finanziarie, che gli consentano di acquisire sul mercato le risorse ingegneristiche e realizzate meglio specializzate, assicurandone il coordinamento e la responsabilità finale.

Il contraente generale, essendo scelto mediante gara ed assumendo piena responsabilità imprenditoriale su tempi e prezzi, deve avere, a valle, libertà negoziale, salvo, ovviamente, l'obbligo di avvalersi di costruttori qualificati e verificati a fini antimafia.

Il prefinanziamento dell'opera non è un requisito proprio di tale figura: è una necessità contingente italiana, ove si vuole allargare nel breve periodo il mercato delle grandi opere senza ridurre le risorse destinate a quelle minori, e pertanto con necessità di traslazione di oneri ad esercizi finanziari successivi.

Il Governo nell'esercizio del potere di emanare disposizioni integrative e correttive si riserva di intervenire nuovamente in maniera compiuta con riferimento alla materia della finanza di progetto.

PARTE SECONDA
RELAZIONE AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1 - Oggetto – Definizioni

L'articolo in parola disciplina l'oggetto delle disposizioni del presente decreto definendo espressamente, al fine del rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, più volte richiamato nella legge delega 21 dicembre 2001 n. 443, gli ambiti di applicazione dei contenuti del decreto con riferimento alla singole fasi di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, individuati nel Programma.

I principi adottati sono i seguenti:

- a) alla approvazione dei progetti (comma 2) si provvede a mezzo dell'intesa tra Stato e Regioni o Province Autonome, come disciplinata nella Legge Delega e nello stesso Decreto;
- b) le procedure di aggiudicazione (comma 3), in quanto rientranti tra le attribuzioni costituzionali della Legge Statale (tutela della concorrenza) sono regolate, per tutti gli interventi, dal Decreto Delegato;
- c) le normative pertinenti la realizzazione delle opere (commi 4 e 5) **costituenti norme di azione intese a regolare l'attività amministrativa e contrattuale delle Amministrazioni aggiudicatarie (contratti, collaudo etc.)** sono introdotte dal Decreto Legislativo in via definitiva, per quanto di competenza dei soli soggetti aggiudicatori statali. Per contro, per quanto di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, le normative pertinenti la fase di realizzazione sono applicabili (come già avviene per la Legge Quadro) sino a quando le Regioni o Province Autonome non intendano introdurre una specifica diversa normativa che comunque dovrà attenersi ai principi posti dalla Legge Delega.

Pertanto gli articoli che regolano le modalità di realizzazione e cioè:

- 6 - Modalità di realizzazione;
- 7 - Concessione;
- 9 - Affidamento a contraente generale;
- 11 - Collaudo;

sono derogabili dalla Legge Regionale, (salvo il rispetto dei principi di cui alla

Legge Delega (si tratta di grandi reti infrastrutturali al servizio del Paese).

Gli altri articoli non sono derogabili perché riguardano la organizzazione dello Stato ed i principi delle attività da svolgere d'intesa tra Stato e Regioni (2, 3, 4, 5 e 12), le procedure di aggiudicazione (8, 10 e 14) o il completamento del quadro normativo (1, 15 e 16).

Il comma 6 introduce una previsione di mera chiarezza interpretativa: la legge n. 443/2001, nonché le disposizioni del presente decreto e dei successivi regolamenti, si inseriscono in un contesto normativo che prevede comunque l'applicazione della legge Merloni laddove non espressamente e diversamente regolato.

Nell'ambito delle definizioni contenute al successivo comma 7 si è ritenuto necessario precisare in dettaglio (lettere l) e m)) le figure del concessionario e del contraente generale: la prima, con riferimento puntuale alla direttiva europea 93/37/CEE e per meglio chiarire la differenza rispetto al concessionario di pubblici servizi ("titolare di diritti esclusivi" nella terminologia europea) e la seconda per la novità della figura stessa nell'ordinamento italiano.

Articolo 2 - Attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nell'articolo in parola vengono definite le attività del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a cui vengono demandati, in virtù della specifica competenza nella materia di cui trattasi, quei compiti che possono in via riassuntiva descriversi di impulso e coordinamento delle attività delle varie amministrazioni interessate, al fine ultimo di agevolare ed accelerare la realizzazione delle Infrastrutture e degli insediamenti produttivi inseriti nel Programma.

In particolar modo, al comma 2, viene attribuita in più momenti al Ministero, per assicurare la costante efficacia dell'azione di tutti le amministrazioni interessate, una azione di promozione, dapprima della formulazione della proposta di Programma ed in seguito della redazione dei progetti delle infrastrutture, nonché dei pareri istruttori degli stessi da parte delle amministrazioni a ciò competenti.

Esaurita la fase di progettazione di competenza amministrativa, spetta poi al Ministero il supporto al CIPE per le attività di vigilanza del successivo svolgersi della realizzazione delle infrastrutture. Attività, questa, atta ad avere un costante controllo di eventuali degli aspetti di criticità insorgenti nella pratica applicativa.

Con le previsioni contenute nella lettera f), infine, viene attribuito al Ministero il compito di assegnare ai soggetti aggiudicatori, le risorse finanziarie integrative necessarie alla sola progettazione mentre le risorse necessarie alla realizzazione delle Infrastrutture sono assegnate dal CIPE.

Al fine dello svolgimento di tutte le attività, in parte sopra descritte, con il comma 3 si attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità tecniche, anche esterne alla pubblica amministrazione, i cui costi saranno posti a carico, di concerto con il Ministero dell'economia, delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma. Tale attribuzione si rende necessaria in ragione della evidente mole e complessità dei nuovi compiti tecnici demandati al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Nella direzione di agevolare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi si pongono altresì le previsioni, contenute nella restante parte dell'articolo in parola, relative alla nomina di Commissari Straordinari a cui attribuire altresì, nelle ipotesi di stretta esigenza, i poteri ad adottare i provvedimenti e gli atti necessari al compimento delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, in sostituzione dei

soggetti competenti, secondo un sistema già noto al nostro ordinamento e introdotto dalla L. 67/97 c.d. "sblocca cantieri".

Và comunque evidenziato come la possibilità di avvalersi di soggetti esterni alla P.A., nella misura in cui comporti la assunzione di maggiori spese è condizionata alla approvazione del provvedimento legislativo di copertura finanziaria (art. 12 comma 1 del Disegno di Legge "Collegato Infrastrutture") la cui entrata in vigore è peraltro prevedibile in sostanziale contemporaneità con quella del presente provvedimento.

Articolo 3 - Progetto preliminare - Procedura di via e localizzazione

Così come previsto in seno alla legge delega n. 443/2001, al fine di uno snellimento delle procedure di autorizzazione e di una maggiore rapidità nello svolgimento delle stesse, il presente decreto anticipa alla fase della progettazione preliminare il rilascio dei provvedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e di Intesa Stato-Regioni sulla localizzazione dell'opera; ciò, come noto, in misura difforme rispetto all'ordinario iter autorizzatorio previsto dalla Legge Quadro, che richiede detti adempimenti al successivo livello di progettazione definitiva.

Viene inoltre richiesta la individuazione di un esatto budget di spesa e l'accantonamento di un importo per compensare le Comunità locali che siano impattate dall'opera, anche nel periodo spesso non breve dei lavori (viabilità, scuole, ospedali, etc.).

Nel nuovo sistema normativo il progetto preliminare che, come si prevede all'art. 14, dovrà essere integrato rispetto alle attuali previsioni normative, diviene il momento essenziale dell'iter dell'opera, non solo perché alla sua approvazione vengono rilasciati i provvedimenti autorizzatori di gran lunga principali (VIA e localizzazione urbanistica) ma anche perché è solo a questo momento (quando cioè la realizzazione dell'opera nelle sue modalità principali è stata identificata e approvata dalle autorità tecnico politiche principali) che viene assegnato all'opera il finanziamento integrativo necessario alla realizzazione. In tal modo si raggiungono due obiettivi:

- non congelare risorse in opere che non hanno ancora compiuto l'iter essenziale (VIA e localizzazione);
- garantire lo sviluppo di un serio ed approfondito progetto definitivo, avendo già individuato in sede di progetto preliminare il tracciato e le caratteristiche fondamentali dell'opera.

Fissato al comma 1 un termine acceleratorio, di 6 mesi dalla approvazione del programma, per la trasmissione al Ministero dei progetti preliminari da parte dei soggetti aggiudicatori, si prevede al successivo comma 3 che il progetto preliminare venga integrato dalla esatta individuazione dei connotati principali dell'opera e, ove necessario, dello Studio di Impatto Ambientale.

L'approvazione finale del progetto preliminare, che non è sottoposto a Conferenza di Servizi, è demandata al CIPE previa effettuazione dell'iter istruttorio disciplinato dal

comma 4, che vede tra l'altro la partecipazione essenziale del Ministero dell'Ambiente e delle Attività Culturali e delle Regioni nell'ambito delle procedure urbanistiche e di VIA. Nel presente Decreto non si è, comunque, utilizzata la delega per la modificazione della procedura di VIA che (salvo l'anticipazione al progetto preliminare ed il rilascio contestuale alla localizzazione urbanistica da parte del CIPE, previsto espressamente dalla L. 443/2001) resta immutata.

Il comma 6 disciplina le modalità di approvazione del progetto da parte del CIPE, indicando espressamente in particolar modo, così come a suo tempo previsto dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, che in caso di dissenso da parte delle Regioni o Province autonome competenti dovrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli affari regionali.

Con la previsione del comma 7 si dà possibilità alla autorità espropriante ovvero al concessionario delegato alle attività espropriative, di autorizzare i tecnici incaricati, anche privati, ad introdursi nell'area interessata dalla realizzazione dell'opera, al fine del compimento delle ricerche archeologiche, della bonifica di ordigni bellici o della bonifica dei siti inquinati, anche prima della redazione del progetto preliminare.

Ciò al fine di favorire un pronto compimento di tali attività, nonché uno snellimento delle attività autorizzatorie altrimenti occorrenti.

Nell'ottica di semplificazione ed accelerazione di cui sopra si pongono altresì le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo che prevede, in particolar modo, una specifica procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle attività relative alla escavazione di cunicoli esplorativi, da demandarsi in via ordinaria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Regione o Provincia autonoma interessata.

Articolo 4 - Progetto definitivo-Pubblica utilità dell'opera

Il comma 1 del presente articolo prescrive due documenti ulteriori che debbono corredare la progettazione definitiva: una relazione del progettista di conformità dello stesso rispetto alla progettazione preliminare, ed una definizione delle eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, nel rispetto dell'accantonamento già effettuato in sede di progetto preliminare.

Le successive previsioni dell'articolo, riservata al livello di progettazione preliminare la definizione della localizzazione e delle caratteristiche essenziali dell'opera, si occupano poi di disciplinare la procedura per la istruttoria del progetto definitivo da parte delle varie amministrazioni competenti, in via ordinaria al rilascio di permessi o autorizzazioni di ogni genere e tipo al fine dell'approvazione del progetto, demandando peraltro ancora una volta in via esclusiva al CIPE la approvazione finale del progetto ed il conseguente rilascio, in forma unitaria, di tutti i provvedimenti autorizzatori e approvativi istruiti dalle autorità competenti in via ordinaria.

Così, rimesso a ciascuna di tali amministrazioni il progetto definitivo, viene prevista un apposita conferenza di servizi di carattere istruttorio, indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in cui i vari soggetti interessati, anche privati, possono altresì presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto. Ciò, al fine di dettare tempi complessivi ben definiti dell'iter in parola, nel termine perentorio di 90 giorni.

Previa valutazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'approvazione del progetto è adottata dal CIPE. Anche in questo caso, peraltro, come per la fase di progettazione preliminare si indica espressamente, attraverso il rinvio al precedente articolo 3, comma 6, che in caso di dissenso da parte delle Regioni o Province autonome competenti dovrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli affari regionali.

Articolo 5 - Interferenze

L'articolo in parola disciplina, in parziale deroga alle previsioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 la programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi interessati dal presente decreto. Particolare attenzione viene dedicata all'azione degli Enti gestori che dovranno innanzitutto, comma 2, indicare in sede di conferenza di servizi le interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore. Agli stessi spetterà altresì, ai sensi del successivo comma 4, la responsabilità economica per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per eventuali impedimenti al regolare svolgimento dei lavori conseguenti dalla mancata segnalazione delle interferenze ovvero dal mancato rispetto del programma di risoluzione delle stesse interferenze definito nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo.

Articolo 6 - Modalità di realizzazione

Il presente articolo stabilisce, in deroga alle previsioni di cui alla Legge Quadro, che le modalità di realizzazione delle infrastrutture previste dal Programma sono la concessione di costruzione e gestione e l'affidamento unitario a contraente generale. Previsione, quest'ultima, che allinea la normativa italiana a quanto disposto in ambito comunitario.

Articolo 7 - Concessione

L'articolo in parola disciplina l'ipotesi concessoria apportando, con riferimento alle Infrastrutture inserite nel Programma, una serie di modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute in via generale nella Legge Quadro.

Al fine di rimuovere l'eccessiva vincolatività e rigidità del regime previsto all'articolo 19 della predetta Legge, si prevede così che il prezzo da corrispondere al concessionario possa anche superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori ed essere corrisposto anche in corso d'opera. Nella medesima finalità si prevede altresì che la durata della concessione possa essere superiore ai 30 anni.

Previsioni, queste, necessarie a consentire l'affidamento in concessione delle opere che presentano una redditività potenziale minore.

Al successivo comma 3 viene introdotta una nuova disciplina dei rapporti tra il concessionario ed i propri appaltatori, che riporta la stessa al rigido rispetto della disciplina comunitaria, eliminando, come previsto dalla Legge di Delega, tutte le normative che non siano necessaria applicazione della Direttiva stessa.

La semplificazione delle procedure così introdotte non importa però, occorre evidenziare, alcuna diminuzione delle garanzie di qualificazione richieste agli appaltatori, pienamente assoggettati al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ed alle verifiche antimafia.

Con il comma 5 viene infine espressamente prevista, al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi in ordine all'ambito di applicazione temporale delle disposizioni in parola, l'applicazione delle norme introdotte alle concessioni già affidate, fermi gli obblighi di affidamento a terzi e quelli contrattualmente stabiliti.

Articolo 8 - Promotore

Con le previsioni di cui al presente articolo viene disposta una disciplina specifica per la figura del promotore, nell'intento di superare quegli ostacoli applicativi che la pratica del settore ha più volte segnalato nell'attuazione delle disposizioni previste in materia dagli articoli 37 bis e seguenti della legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109. Tra le novità contenute nel decreto in parola, al comma 1, con riferimento alla disciplina dell'articolo 37 bis, si prevede l'individuazione delle opere nei confronti delle quali possono operarsi tali proposte, a mezzo della pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito informatico e, una volta istituito, su quello individuato ai sensi dell'art. 24 della L. 24 novembre 2000 n. 340, della lista delle Infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione delle stesse da parte dei promotori.

Tale onere di individuazione tende ad evitare che vi sia un inutile dispendio di energie, anche economiche, da parte dei privati su opere per le quali è stata già avviata la progettazione da parte delle amministrazioni.

Un'ulteriore novità attiene al termine ultimo fissato per la presentazione delle proposte da parte dei promotori; si prevede infatti che lo stesso venga fissato per ciascuna Infrastruttura, in misura, comunque non inferiore a quattro mesi e non, come previsto dalla legge Merloni in via unitaria al 30 giugno. Tale previsione ha la finalità di evitare tempi morti nella presentazione delle proposte, rimettendo ai singoli soggetti aggiudicatori la previsione dei tempi di volta in volta necessari.

Il comma in parola, infine, prevede la possibilità per i promotori che il piano economico-finanziario possa essere asseverato anche da società di revisione; ciò al fine di uno snellimento e semplificazione di detta attività di asseverazione, dalla legge Merloni riservata ai soli istituti bancari.

I successivi commi definiscono la tempistica della procedura di valutazione delle proposte da parte dei promotori, la cui competenza è rimessa al CIPE quale unica autorità competente alla approvazione del progetto, preliminare e definitivo. Nell'ambito delle disposizioni al riguardo previste, si prevede in particolare modo a disciplinare diversamente, rispetto alle previsioni dell'articolo 37 quater della legge Merloni, l'aspetto dei rimborsi agli altri partecipanti alla procedura negoziata, limitando tale rimborso unicamente all'ipotesi di procedura di appalto concorso ed alle sole spese

sostenute e documentate, nei limiti comunque del 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal piano economico-finanziario.

Articolo 9 - Affidamento a contraente generale

Il presente articolo disciplina il regime di affidamento a contraente generale, che è novità assoluta nel nostro ordinamento, definito nella legge delega n. 443/2001 come esecutore con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. La norma chiarisce, in armonia con la disciplina europea, che il contraente generale è un costruttore di opere (civilisticamente, un appaltatore di opere) che peraltro, a differenza dell'appaltatore di lavori pubblici regolato dalle leggi attuali, può realizzare l'opera ad esso affidata "con qualsiasi mezzo" cioè anche subaffidandola in tutto o in parte a terzi dallo stesso prescelti e coordinati e che, inoltre, deve rendere al proprio committente i servizi collaterali (progettazione, acquisizione aree, rapporti con i terzi ed indennità agli stessi) necessari alla realizzazione integrale dell'opera a partire dal progetto, anche preliminare, redatto dal committente.

Così, elencate ai commi 2 e 3 le specifiche competenze del contraente generale e del soggetto aggiudicatore, il comma 5 regola la possibilità da parte del contraente generale di apportare varianti al progetto affidato.

Ai commi 6, 7, 8 e 9 è contenuto il regime dei rapporti tra contraente generale e suoi affidatari, precisando, al fine di assicurare al contraente generale quella piena libertà di forma nella realizzazione dell'opera prevista dalla legge delega n. 443/2001, che lo stesso può eseguire i lavori affidati direttamente ovvero mediante libero affidamento a soggetti terzi.

In via di principio, i subaffidatari del contraente generale sono omologati agli appaltatori di lavori pubblici: essi devono avere gli stessi requisiti previsti per l'appaltatore di lavori pubblici (D.P.R. 34/2000) e possono subappaltare nei limiti ed alle condizioni previsti per gli stessi appaltatori, conseguentemente l'art. 18 della L. 55/90 (che regola i subappalti) si applica a questi ultimi rapporti e non a quelli tra contraente generale e propri subaffidatari.

Ovviamente, a tutti i rapporti di che trattasi si applicano i controlli antimafia.

Di rilievo è anche la norma che impone, secondo le previsioni della Legge Delega, la verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri subaffidatari.

Il contraente generale, se costituito da più soggetti, provvede all'esecuzione mediante

apposita Società di progetto. Il regime giuridico di tale figura è regolato, oltre che dalle previsioni dell'articolo 37 quinquies della Legge Quadro, dalle disposizioni contenute al comma 9 del presente articolo.

A tal riguardo si prevede, in primo luogo, a chiarimento ed integrazione delle previsioni della Legge Quadro, che i soggetti componenti il contraente generale restino solidalmente responsabili con le Società di progetto per la buona esecuzione, salvo diversa previsione del contratto e salva la possibilità di liberarsi di tale responsabilità prestando fideiussioni sostitutive per l'ammontare delle somme percepite.

Nell'intento di dare flessibilità ad una disciplina eccessivamente rigida sono da leggersi le previsioni che lo stesso contratto può stabilire modalità per la cessione di quote della Società di progetto ovvero che è consentito comunque, in qualsiasi momento, l'ingresso nella Società e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di soggetti che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione. Con ciò ovviando alla disciplina particolarmente gravosa contenuta nell'articolo 37 quinquies, che cristallizza per l'intera durata del rapporto la partecipazione alla compagine societaria dei soggetti originari.

I commi 10 e 11, infine, disciplinano l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera da parte del contraente generale, nonché la prestazione da parte dello stesso delle necessarie garanzie alla corretta esecuzione dell'opera.

Al fine del reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, in particolar modo, il comma 10 prevede la possibilità per il contraente generale o le Società di Progetto di emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2410 del codice civile.

E' ritenuto altresì necessario che il contraente generale presti la garanzia globale di esecuzione, prevista da una norma (non ancora attuata) della Legge Quadro; tale particolare garanzia imporrà al fideiussore di far completare l'opera interrotta da parte di altro idoneo soggetto, in coerenza con la primaria necessità di vedere subito completate le opere interrotte.

Articolo 10 - Procedure di aggiudicazione

L'articolo in parola disciplina le procedure di aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale.

Il criterio ispiratore – dettato espressamente dalla Legge Delega – è di riportare tali procedure alla disciplina comunitaria, rimuovendo tutte le previsioni che non siano necessaria applicazione della Direttiva stessa.

E in applicazione di quella Direttiva è stata prevista la possibilità di motivatamente ridurre gli inviti a quelli dotati di qualificazione migliore ed è stata prevista la aggiudicazione alla offerta economicamente più vantaggiosa, sollecitando l'apporto tecnico che concessionario o contraente generale dovranno apportare al progetto (preliminare o definitivo) redatto dal soggetto aggiudicatore. In via generale, è stata disposta la applicazione della Direttiva Comunitaria, operando per la Direttiva appalti (93/37) un richiamo diretto, a seguito dell'abrogazione a suo tempo disposta dalla normativa italiana di recepimento; per i settori "speciali" (trasporti, acque, etc...) il richiamo operato è invece alla norma italiana di recepimento, tuttora vigente.

Articolo 11 - Collaudo

L'articolo in parola è dedicato alle procedure di collaudo. Nel rimandare in via generale a quanto previsto in materia dalle disposizioni della legge quadro, si prevedono però, a parziale deroga, due novità. La prima, relativa alla possibilità per i soggetti aggiudicatori di nominare in seno alla commissione un solo membro amministrativo, di cui si fissano peraltro i requisiti minimi; è infatti indubbio che il collaudo di una grande opera coinvolga problemi giuridico-amministrativi non minori rispetto a quelli meramente tecnici.

La seconda, relativa alla possibilità per le commissioni di avvalersi del servizio di supporto di un soggetto specializzato, è finalizzata a consentire, ove reso necessario da specifiche esigenze tecniche, il ricorso a strutture tecniche esterne di elevata professionalità (che non abbiano ovviamente alcun collegamento con i soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dell'opera).

Articolo 12 – Risoluzione delle controversie

Ritenuto che la volontarietà dell'arbitrato – su cui ha fatto leva la Corte costituzionale, in numerose occasioni, per ammetterne la costituzionalità – attenga anche alla scelta degli arbitri, che deve essere riservata alle parti e soltanto in caso di inerzia o di mancato accordo può essere attribuita ad un soggetto diverso, si è ritenuto di adottare la soluzione dell'arbitrato a tre, perché, da un lato, non è apparso opportuno attribuire alle parti la scelta di ben tre arbitri e, dall'altro, non sarebbe stato logico rimettere alle parti la scelta del Presidente e ad un soggetto diverso (Camera arbitrale) quella degli altri due arbitri.

Si è così prevista, per il terzo arbitro-presidente, la nomina in base all'accordo delle parti (o agli arbitri di parte); soltanto in caso di mancato accordo vi è l'intervento della Camera arbitrale. Si è poi previsto che, per soddisfare esigenze di professionalità e di neutralità, la scelta del terzo arbitro debba cadere su magistrati amministrativi o contabili, i quali saranno poi autorizzati ad accettare l'incarico sulla base dei rispettivi ordinamenti.

Sono state fatte salve, per quanto possibile, le competenze della Camera arbitrale: questa interviene, per la nomina del Presidente, a supplire l'attività delle parti in caso di mancato accordo; inoltre, sia il Presidente (qualora nominato dalla Camera) che l'eventuale consulente tecnico di ufficio sono scelti nell'ambito dei rispettivi albo ed elenco tenuti dalla Camera.

Al comma 1 è contenuto un espresso richiamo alle norme del codice di procedura civile, che – come è noto – disciplina compiutamente l'arbitrato; ciò comporta la inapplicabilità al giudizio arbitrale di cui trattasi del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, le cui disposizioni non hanno riscosso particolare apprezzamento.

Per quanto concerne, infine, i compensi per gli arbitri, è stata ripresa la disposizione dell'art. 32, comma 3, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal D.LO. n. 101/1995, convertito nella L. n. 216/1995 (c.d. Merloni bis), con il rinvio alla tariffa professionale forense, in luogo di quanto disposto, in misura del tutto insufficiente, dal citato D.M. n. 398/2000.

Articolo 13 - Insediamenti produttivi

L'articolo in parola, contenente disposizioni in materia di insediamenti produttivi, principia, al comma 1, con la definizione degli stessi quali opere private di preminente interesse nazionale. Tale connotazione rende così applicabile agli stessi la normativa dettata agli articoli da 3 a 5, al fine della loro celere realizzazione.

Articolo 14 - Norme in materia processuale

Le disposizioni dell'articolo in parola introducono una serie di previsioni volte a semplificare e accelerare eventuali procedimenti giudiziari in materia, nonché ad evitare il formarsi, a seguito di ricorso giurisdizionale, di specifiche conseguenze in ordine alla validità ed efficacia del contratto che la pratica applicativa ha rilevato sovente particolarmente dannose, in termini economici e sociali, per l'interesse pubblico. Così, con riferimento al primo aspetto viene introdotta la previsione che la udienza di merito del ricorso non richiede, contrariamente a quanto avviene nell'ambito della legge TAR n. 1034/1971, apposita domanda di fissazione e deve avvenire nel breve termine di quarantacinque giorni.

Tenuto conto della possibilità di avere una immediata decisione sul merito, il presente Decreto non si avvale della possibilità di limitare gli effetti della sospensiva, in attesa anche di un approfondimento delle problematiche poste dalla Direttiva Comunitaria in tema di ricorsi, precisando peraltro, in sintonia con la stessa direttiva, che la eventuale sospensiva deve ponderare l'interesse del privato con quello del soggetto aggiudicatore a concludere sollecitamente la procedura.

A mezzo del comma 2, intervenendo sui possibili riflessi negativi a cui si è sopra accennato, si prevede poi che, ove il ricorso e conseguente provvedimento giudiziario sopravvengano a contratto già stipulato, il risarcimento del danno avvenga per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica. Con ciò evitando, in altri termini, che la risoluzione del contratto e la sospensione dei lavori in corso, determinino un danno superiore a quello dedotto in giudizio.

Articolo 15 - Regolamento

Con l'articolo in parola si demanda all'emanazione di uno o più prossimi regolamenti la modifica e l'integrazione delle norme di pari livello regolamentare emesse ai sensi della legge quadro, allo scopo di disciplinare aspetti di dettaglio, ovvero delegificati. Assume allo scopo particolare rilievo la istituzione di un sistema di qualificazione per i Contraenti Generali che dovrà garantire la migliore verifica dei requisiti della nuova figura di esecutore. E' stato peraltro precisato che anche in mancanza del nuovo Regolamento i soggetti aggiudicatori devono comunque procedere alla realizzazione delle opere mantenendo per quanto compatibile la disciplina del Regolamento vigente ed integrando lo stesso per quanto non previsto – in particolare i requisiti di qualificazione ed il regime contrattuale del Contraente Generale – con apposite previsioni del bando e degli atti di gara.

Al comma 5, poi, è stato ritenuto necessario introdurre uno speciale strumento di controllo degli interventi, allo scopo di evitare i rischi di infiltrazione mafiosa, demandandone il necessario dettaglio ad un Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 16 – Norme transitorie e derogatorie

Con l'articolo finale di questo capo, infine, si è ritenuto necessario intervenire per limitare l'impatto della nuova normativa sulle opere già in corso di progettazione o di minore importanza o rilievo tecnico-organizzativo, consentendone la approvazione del progetto in unica soluzione e l'affidamento ad appaltatore ovvero l'affidamento a Contraente Generale pur sulla scorta di un progetto esecutivo.

Sono state inserite, inoltre, opportune prescrizioni di coordinamento con le Leggi speciali relative a due grandi opere (tutela di Venezia e Ponte sullo Stretto) già dichiarate di preminente interesse nazionale e inserire, infine, talune limite deroghe alla nuova disciplina in tema di espropriazione, intese a rendere più sollecita la immissione in possesso nei terreni interessati.

CAPO SECONDO

L'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ha previsto, tra l'altro, il conferimento della delega al Governo, nell'ambito della realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti, per la riforma delle procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere.

Il presente decreto, pertanto, nasce dalla esigenza, avvertita a livello mondiale oramai da diversi decenni, di disciplinare la procedura di valutazione di impatto ambientale delle grandi opere sulla scia delle iniziative normative già intraprese in materia nel 1969 dagli Stati Uniti d'America (articolo 102 NEPA) e successivamente dalla Comunità europea che, mediante la direttiva del Consiglio n. 337 del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, nell'elaborare un assetto normativo per alcuni progetti pubblici e privati, che in qualche modo possano compromettere l'ambiente, concesse a suo tempo agli Stati membri il termine di tre anni, di gran lunga scaduto, ai fini dell'attuazione della direttiva medesima.

Al tempo stesso è avvertita anche la necessità di garantire certezza e rapidità nella realizzazione delle opere considerate strategiche e di preminente interesse nazionale.

L'accelerazione dei processi decisionali e realizzativi, che è l'elemento fondamentale della "legge obiettivo", non comporta in alcun modo la rinuncia ai principi di trasparenza e di partecipazione della collettività e alla necessità che i progetti siano sottoposti alle opportune verifiche e controlli di compatibilità ambientale, in quanto l'opportunità di realizzare un'opera e la coerenza della localizzazione della stessa vanno valutate proprio in relazione ai riferimenti della compatibilità ambientale strategica.

Il decreto prevede che l'inserimento puntuale di un'opera nel territorio vada valutato nel momento della redazione del progetto preliminare, acquisendo in questa sede elementi utili per orientare la successiva progettazione definitiva anche in relazione alle situazioni riconosciute di maggiore complessità e criticità.

L'anticipazione al progetto preliminare comporta che il progetto stesso sia realizzato con il rigore e gli approfondimenti necessari a valutarlo, secondo il dettato delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

L'anticipazione della valutazione suddetta non comporta poi in alcun modo, in sede di approvazione del progetto definitivo, l'assenza del Ministero dell'ambiente che

comunque parteciperà all'esame del progetto e, soprattutto, verificherà il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni espresse nella VIA sul progetto preliminare, nonché le necessarie misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale.

Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dalla "legge obiettivo" di celerità e fattibilità tecnica, economico-finanziaria ed ambientale, è stata prevista la istituzione di una Commissione con il compito di provvedere alla istruttoria tecnica dei progetti.

Per favorire la accelerazione del processo decisionale e realizzativo il numero dei componenti è stato ridotto rispetto a quello previsto per l'esistente organismo, che è competente attualmente in materia di VIA..

Per quanto sopra è stato predisposto il presente Capo del decreto legislativo, del quale si procede ad illustrare i singoli articoli.

L'articolo 17 prevede la riforma dell'attuale procedura di valutazione di impatto ambientale, con la previsione della pianificazione, da attuare in modo celere, degli aspetti che riguardano la organizzazione ed i controlli per gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre n. 443 e delle vigenti direttive comunitarie che impongono agli Stati membri di realizzare le grandi opere, previa individuazione delle esigenze primarie della collettività e del rispetto del diritto alla tutela dell'ambiente.

Si stabilisce altresì la obbligatorietà del provvedimento autorizzatorio prima che intervenga il provvedimento amministrativo che consente l'avvio dei lavori.

Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale può essere escluso in casi del tutto eccezionali, quali le situazioni d'urgenza che derivano da un pericolo imminente o da calamità.

Con l'articolo 18 sono regolate le nuove procedure di VIA per le grandi opere, nel rispetto della normativa comunitaria e delle finalità perseguite dalla normativa nazionale.

L'articolo stabilisce essenzialmente i compiti spettanti al soggetto aggiudicatore dell'opera, le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché del CIPE.

L'articolo 19 indica puntualmente i contenuti del provvedimento per la valutazione di

impatto ambientale e, al comma 2, prevede la istituzione di una Commissione speciale VIA, la cui composizione e regolamentazione saranno stabiliti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I compiti di tale Commissione sono indicati nell'articolo 20 del decreto.

La Commissione ha il duplice compito di controllo preventivo sulla istruttoria dei progetti, ai fini dell'autorizzazione e successivo di verifica sull'esatto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni stabilite con il decreto di compatibilità ambientale. A tale scopo, i componenti della Commissione potranno essere suddivisi in due gruppi di lavoro con il compito di provvedere, rispettivamente, alla istruttoria e alla successiva verifica.

Il presente decreto prevede, infine, all'articolo 21, una particolare procedura per gli impianti di produzione di energia elettrica che abbiano potenza superiore a 300 MW termici.

La norma in esame riprende le disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, attualmente in fase di conversione in legge da parte del Parlamento.

In caso di dissenso da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sul progetto si ritiene opportuno che l'organo competente a risolvere la controversia sia individuato, come d'altronde avviene oggi, nel Consiglio dei Ministri, anziché nel CIPE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al Capo III dello schema di decreto legislativo in applicazione della legge 21 dicembre 2001 n.443

Lo schema di decreto legislativo di cui si tratta è finalizzato principalmente alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale, la cui decisione in merito alla necessità, ubicazione e finalità è demandata a strutture e organismi pubblici. Tale impostazione appare quindi meno appropriata alle "infrastrutture energetiche" di competenza del Ministero delle attività produttive, quali reti elettriche, gasdotti della rete nazionale di metano, stazioni terminali di GNL, progetti di coltivazione di idrocarburi, giacimenti di stoccaggio, non inclusi nella apposita delibera CIPE di cui alla legge 21 dicembre 2001 n.443 in quanto trattasi di opere ricadenti in settori oggetto di liberalizzazione.

In tali settori i progetti di nuove infrastrutture energetiche sono proposti e sviluppati direttamente dalle imprese che li realizzano con capitali interamente privati.

Per tali opere, quindi, la scelta di realizzazione e la localizzazione costituiscono decisioni di strategia aziendale lasciate alla libera determinazione dell'impresa, salvo i casi in cui sussista un'ipotesi di localizzazione predeterminata dalla situazione geomineraria.

In ogni caso appare meno significativa che nel settore delle opere pubbliche una qualsiasi approvazione o scelta da parte della Pubblica Amministrazione.

Si è pertanto provveduto nel presente capo a disciplinare in modo del tutto diverso le infrastrutture energetiche in base ai seguenti principi fondamentali:

Unificazione dei procedimenti autorizzativi di carattere industriale, ambientale e territoriale nell'amministrazione che è già il principale soggetto procedente per legge; previsione generalizzata dello strumento della conferenza dei servizi per l'acquisizione delle intese, con decisione a maggioranza, previsione di tempi certi per la conclusione del procedimento; emanazione di un unico provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura, che ne dichiara anche il carattere di pubblica utilità.

In merito all'articolo 1° del Capo III, attualmente numerato come art.22, stabilisce l'ambito della disciplina;

Il 2° articolo del Capo III, attualmente numerato come art.23, stabilisce che queste opere sono soggette a una autorizzazione unica, da emettere entro un breve termine;

Il 3° articolo del Capo III attualmente numerato come art.24 stabilisce qual'è l'Amministrazione competente a seconda della categoria di opera;

- Il 4° articolo del Capo III attualmente numerato come art.25 stabilisce il procedimento di autorizzazione;
- Il 5° articolo del Capo III attualmente numerato come art.26, disciplina il rilascio dell'autorizzazione;
- Il 6° articolo del Capo III attualmente numerato come art.27, disciplina gli ulteriori effetti dell'autorizzazione anche con riguardo all'espropriazione per pubblica utilità;
- Il 7° articolo del Capo III attualmente numerato come art.28, disciplina la valutazione di impatto ambientale, e effettuare nell'ambito della conferenza di servizi;
- L'8° articolo del Capo III attualmente numerato come art.29 articolo disciplina le centrali di compressione;
- Il 9° articolo del Capo III attualmente numerato come art.30 detta principi in materia di funzionalità delle reti integrate.

1° Decreto Legislativo di attuazione della L. 443/2001

Relazione Tecnica

1. Il Decreto Legislativo in epigrafe è stato redatto in adempimento della delega conferita al Governo dal comma 2 della L. 21.12.2001 n. 443 (c.d. "Legge Obiettivo").
Il comma predetto delega il Governo a definire, con uno o più decreti legislativi "un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati come strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo del Programma di cui al comma 1 della stessa legge.
2. Nel rispetto dei criteri di delega, il Capo I del Decreto Legislativo in parola regola, in deroga alla legge Quadro sui LL.PP. (L. 109/94 "Merloni") le procedure per la approvazione dei progetti preliminari e definitivi, per la rimozione delle interferenze, affidamento in concessione ovvero a contraente generale e la risoluzione delle controversie e detta inoltre le norme atte a favorire la localizzazione degli insediamenti produttivi previsti dal Programma. Il Capo II della stessa legge detta le norme in materia di valutazione di Impatto Ambientale delle opere inserite nel Programma ed il Capo III particolari norme finalizzate alla approvazione degli interventi per l'approvvigionamento energetico del Paese.
3. Le norme contenute nel Decreto Legislativo hanno, pertanto, tutte carattere essenzialmente procedurale e sono intese a derogare alla disciplina generale in considerazione delle speciali caratteristiche di rilevanza economica e funzionale delle opere di preminente interesse nazionale. Come tali, esse non prevedono alcuna nuova spesa, né incremento di spese già deliberate. Va infatti precisato che la L. 44/2001 già prevede, al 1° comma, le modalità di finanziamento delle opere da realizzare, per quanto non già coperto dalle leggi vigenti; le risorse via via occorrenti devono essere quantificate e stanziare annualmente, nella legge finanziaria. A tale scopo è previsto un accantonamento nella legge finanziaria 2002 ed il disegno di legge AS1246, già approvato dalla Camera, autorizza, per

le attività di progettazione, realizzazione, istruttoria e monitoraggio delle opere, limiti di impegno quindicennali per 193.900.000,00 Euro per l'anno 2002, 160.400.000,00 euro per l'anno 2003 e 109.400.000,00 Euro per l'anno 2004.

Dai predetti fondi saranno pertanto attivate le risorse per la realizzazione delle opere oggetto del presente decreto, come pure per le attività di istruttoria e monitoraggio, andate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per la valutazione di Impatto Ambientale, al Ministero per l'Ambiente.

Eguale natura procedimentale hanno le norme del Capo III, che riguardano opere da realizzarsi a cura e spesa degli enti preposti all'approvvigionamento energetico.

4. In conclusione, pertanto, dal presente decreto non deriva alcuna nuova spesa o incremento di spese vigenti.

1° DECRETO DELEGATO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443

PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

INDICE

CAPO I

Infrastrutture ed insediamenti produttivi

	<i>Pag.</i>	
ARTICOLO 1	OGGETTO – DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 2	ATTIVITA' DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8
ARTICOLO 3	PROGETTO PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA E LOCALIZZAZIONE	12
ARTICOLO 4	PROGETTO DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	15
ARTICOLO 5	INTERFERENZE	17
ARTICOLO 6	MODALITA' DI REALIZZAZIONE	19
ARTICOLO 7	CONCESSIONE	20
ARTICOLO 8	PROMOTORE	23
ARTICOLO 9	AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE	25
ARTICOLO 10	PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	30
ARTICOLO 11	COLLAUDO	32
ARTICOLO 12	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
ARTICOLO 13	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	34
ARTICOLO 14	NORME IN MATERIA PROCESSUALE	35
ARTICOLO 15	REGOLAMENTO	36
ARTICOLO 16	NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE	38

CAPO II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale
delle grandi opere

ARTICOLO 17	CAMPO DI APPLICAZIONE	40
ARTICOLO 18	PROCEDURE	41
ARTICOLO 19	CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	43
ARTICOLO 20	COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA	44
ARTICOLO 21	PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI E RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO NON COMPRESI NEL PROGRAMMA	46

CAPO III
Interventi per l'approvvigionamento energetico e
impianti di produzione di energia elettrica

	<i>Pag.</i>
ARTICOLO 22 INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI PER L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO	47
ARTICOLO 23 AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO	48
ARTICOLO 24 AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	49
ARTICOLO 25 PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE	50
ARTICOLO 26 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	51
ARTICOLO 27 ULTERIORI EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE	52
ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA	53
ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE	55
ARTICOLO 30 DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DELLE RETI INTEGRATE	56

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **3 maggio 2002** _____

Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Sentito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi

ARTICOLO 1
OGGETTO - DEFINIZIONI

1. Il presente Decreto Legislativo regola la progettazione, la approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché la approvazione secondo quanto previsto dal successivo art. 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del Programma di cui al comma 1 della L. 21 dicembre 2001 n. 443. Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi per l'approvvigionamento energetico sono specificamente regolati nel Capo III.
2. La approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le Regioni nell'ambito del CIPE allargato ai Presidenti delle Regioni e Province Autonome interessate, secondo le previsioni della L. 21 dicembre 2001 n. 443 e dei successivi articoli del presente Decreto Legislativo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente Decreto Legislativo.
4. Le attività contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle Infrastrutture di cui al comma 1, di competenza delle Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, degli Enti pubblici dagli stessi dipendenti e dei loro concessionari, sono regolate con Legge Regionale, nel rispetto dei principi della L. 21 dicembre 2001 n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
5. Sino alla eventuale adozione delle Leggi Regionali di cui al comma 4, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane, gli Enti pubblici dagli stessi

dipendenti ed i loro concessionari applicano, per la realizzazione delle opere di loro competenza, le norme del presente decreto.

6. Per quanto non previsto dalla L. 21 dicembre 2001 n. 443, dal presente Decreto Legislativo e dai regolamenti di cui al successivo articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla L. 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 4, le Leggi Regionali regolanti la materia.

7. Ai fini di cui al presente Decreto Legislativo:
 - a) Legge Delega è la L. 21 dicembre 2001 n. 443.
 - b) Programma è il Programma delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'art. 1 della Legge Delega.
 - c) Ministero è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 - d) Infrastrutture e Insediamenti Produttivi sono le Infrastrutture ed Insediamenti Produttivi inseriti nel Programma.
 - e) Fondi indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la Legge Finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle Infrastrutture inserite nel Programma.
 - f) Soggetti aggiudicatori sono le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1 lett.b) della Direttiva CEE 93/37 nonché i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 158, competenti alla realizzazione delle Infrastrutture.
Sono soggetti aggiudicatori ai fini della realizzazione delle Infrastrutture inserite in Programma, i soggetti pubblici o privati individuati dal CIPE ai fini della assegnazione dei FONDI.
 - g) CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, integrato con i Presidenti delle Regioni e Province autonome di volta in volta interessate dalle singole Infrastrutture e Insediamenti Produttivi.

- h) Legge Quadro è la Legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni.
- i) Regolamento è il D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
- l) Concessione è il contratto di cui all'art. 19 comma 2, primo periodo della Legge 11.2.1994 n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente Decreto Legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla Direttiva CEE 93/37 e dalle successive norme del presente Decreto.
- m) Affidamento a Contraente Generale è il contratto di cui all'art. 2 comma 2 lett. f) della L. 21 dicembre 2001 n. 443 con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente Decreto Legislativo.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito Ministero, promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle Infrastrutture e degli Insedimenti Produttivi ed effettua, eventualmente con la collaborazione delle Regioni o Province autonome interessate, con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessario per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle Infrastrutture.
2. Ai fini di cui al primo comma, il Ministero:
 - a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle Regioni o Province autonome, formulando la proposta di Programma da approvare con le modalità previste dalla Legge Delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole Regioni o Province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle Infrastrutture;
 - b) promuove la redazione dei progetti delle Infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;
 - c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente Decreto Legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta la istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;
 - d) provvede, eventualmente in collaborazione con le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle Infrastrutture;
 - e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli Enti

interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei Commissari Straordinari di cui al successivo comma 4;

- f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei Fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, **d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze**, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei Fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle Infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Per le attività di cui al presente Decreto il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalità interne, può:

- a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.

La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor sono posti a carico dei Fondi con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia;

- b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
- c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati;

4. Per le attività di cui al presente decreto il Ministero, inoltre, può:

- a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le Regioni o Province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

- b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita Convenzione ai sensi dell'art. 47 comma 1 della legge 28/12/01 n. 448, della Cassa Depositi e Prestiti o di Società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;
 - c) richiedere la collaborazione del Ministero dell'Economia in materia di Finanza di progetto.
5. Al fine di agevolare la realizzazione delle Infrastrutture e Insediamenti Produttivi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e, per gli Insediamenti Produttivi e le Infrastrutture di competenza, il Ministro delle Attività Produttive o il Ministro delle Comunicazioni, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di Commissari Straordinari i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
6. **Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei Fondi e vanno contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.**
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti, per gli Insediamenti produttivi e le Infrastrutture di competenza, il Ministro delle Attività Produttive o il Ministro delle Comunicazioni, nonché, per le Infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate, abilita eventualmente i Commissari Straordinari ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'art. 13 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi.

8. I Commissari Straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, **e, ove esistenti**, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.
9. Il D.P.C.M. di nomina del Commissario Straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei Fondi, **nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.**
10. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai Commissari Straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle Amministrazioni statali e regionali interessate.

ARTICOLO 3
PROGETTO PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA
E LOCALIZZAZIONE

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di 6 mesi dalla approvazione del Programma, il progetto preliminare delle Infrastrutture di competenza; per le opere già previste nel primo Programma, il termine decorre dalla entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, **di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei Fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8 comma 1.
3. Il progetto preliminare delle Opere dovrà indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure vigenti. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero

per i Beni e le Attività Culturali nonché alle Regioni o Province autonome competenti per territorio. Le Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione del progetto preliminare; nei successivi 60 giorni il Ministero acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altra Commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi 30 giorni; in mancanza di riscontro il Ministero formula la propria proposta al CIPE.

5. Il progetto preliminare non è sottoposto a Conferenza di Servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE.

Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. In caso di dissenso delle Regioni o Province autonome, alla eventuale approvazione si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.

6. La approvazione determina – ove necessario ai sensi delle vigenti norme – l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti; gli Enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.

7. Per tutte le Infrastrutture, la autorizzazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica

di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle Società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze.

8. Ove, ai fini della progettazione delle Infrastrutture, sia necessaria la escavazione di cunicoli esplorativi, la autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentita la Regione o Provincia autonoma interessata. Il Presidente della Regione o Provincia autonoma può richiedere che la autorizzazione sia rimessa al CIPE, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma 5 che precede. I risultati della attività esplorativa sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale da espletarsi sul progetto preliminare dell'opera, secondo le previsioni del presente articolo.

ARTICOLO 4
PROGETTO DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA

1. Il progetto definitivo delle Infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le stesse forme previste per la valutazione di impatto ambientale. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano le disposizioni degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle Amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti.
Nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche Amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a

mezzo di apposita Conferenza di Servizi, convocata non prima di 30 giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di 90 giorni di cui al presente comma.

4. La Conferenza di Servizi di cui al comma che precede ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1999 n. 241 in materia di Conferenza di Servizi. Nei 90 giorni successivi alla conclusione della Conferenza di Servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma precedente da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 giorni successivi, approva con eventuali integrazioni o modificazioni il progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
5. L'approvazione del progetto definitivo è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della Regione o Provincia Autonoma, si provvede con le modalità di cui all'art. 3 comma 5. Gli Enti locali provvedono - a mezzo del soggetto aggiudicatore o del concessionario - all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza.

ARTICOLO 5 INTERFERENZE

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 8.6.2001 n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle Infrastrutture e Insediamenti Produttivi si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli Enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli Enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della Infrastruttura o Insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli Enti gestori nel termine di 90 giorni di cui al comma 3 dell'art. 4, nonché dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma precedente approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4 ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di

attivare le procedure di cui all'art. 25 comma 4 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione entro dieci giorni del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

ARTICOLO 6
MODALITA' DI REALIZZAZIONE

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della Legge Quadro, la realizzazione delle Infrastrutture è oggetto di:
 - a) concessione di costruzione e gestione;
 - b) affidamento unitario a contraente generale.

ARTICOLO 7 CONCESSIONE

1. La concessione di costruzione e gestione di Infrastrutture è regolata dagli artt. 19, 20, 21, da 37 bis a 37 nonies nonché dalle altre norme dettate in materia dalla Legge Quadro, modificate ed integrate come previsto ai commi seguenti.

2. Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Alle Infrastrutture non si applicano i periodi secondo, terzo e quarto dell'art. 19 comma 2 della Legge Quadro. Il prezzo eventualmente da accordare al Concessionario, che può essere superiore al 50% dell'importo totale dei lavori e la durata della concessione, che, in deroga all'art. 19 comma 2 bis della Legge Quadro, può essere superiore a 30 anni, sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10 comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Il prezzo da corrispondere al concessionario può essere stabilito in misura superiore al 50% dell'importo totale dei lavori ove necessario al fine di garantire il rimborso e la ragionevole remunerazione del capitale investito secondo una gestione efficiente dell'infrastruttura. Il soggetto aggiudicatore può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo sull'importo totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
 - a) Non si applicano i commi 4 e 4 bis dell'articolo 2, ed il comma 6 dell'articolo 37 quater della Legge Quadro. Peraltro il soggetto aggiudicatore può:
 - imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad

una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;

- oppure invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi.

b) In deroga all'art. 2 della Legge Quadro, alle procedure di appalto del concessionario ed ai rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, si applicano esclusivamente:

- le norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37;
- le norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
- le verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori .

I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato regolati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della Legge Quadro e del Regolamento.

c) I rapporti di collegamento del Concessionario con le Imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'art. 3 comma 6 della medesima Direttiva CEE 93/37. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.

Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 9 del presente decreto. Ove il Contraente Generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del successivo comma 5; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti

del concessionario dalla Direttiva CEE 93/37.

4. In deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro l'estensione della concessione è consentita nel rispetto delle previsioni dell'articolo 7 della direttiva CEE 93/37.
5. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano alle concessioni già affidate, relative ad Infrastrutture, fermo restando l'obbligo di appaltare a terzi non meno del 40% dei lavori oggetto di concessione ed il regime contrattuale stabilito nei contratti già stipulati.
6. I concessionari affidatari di nuove concessioni ai sensi della Legge Delega e del presente Decreto Legislativo sono obbligati a tenere una contabilità separata per ciascuna concessione affidata al fine della verifica del rispetto dei relativi piani finanziari.

ARTICOLO 8 PROMOTORE

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 della L. 24 novembre 2000 n. 340, la lista delle Infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Quadro, precisando, per ciascuna Infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso; in tal caso il soggetto aggiudicatore, ove ritenga di prendere in esame la proposta, promuove la pubblicazione di un avviso supplementare nelle forme di cui al comma 1 e valuta comparativamente le offerte pervenute nel termine allo scopo assegnato. Il piano economico-finanziario può essere asseverato anche da società di revisione di cui all'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1956. Il presente comma deroga l'art. 37 bis della Legge Quadro.
3. Il soggetto aggiudicatore ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'art. 37 ter della Legge Quadro promuove - ove necessaria - la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. Ai fini di cui sopra il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso,

sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma che precede.

5. La gara di cui all'art. 37 quater della Legge Quadro è bandita entro 1 mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'art. 10 del presente Decreto Legislativo. In deroga all'art. 37 quater della Legge Quadro, il rimborso delle spese ai soggetti diversi del promotore che hanno partecipato alla procedura negoziata nell'importo e secondo le modalità di cui al medesimo art. 37 quater è dovuto dal promotore solo nel caso in cui la procedura ristretta sia stata indetta con il sistema dell'appalto concorso e comunque per un importo non superiore alle spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 9

AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE

- 1.** Con il contratto di cui all'art. 6, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'art. 19 della Legge Quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata, esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, verso un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

- 2.** Il contraente generale provvede:
 - a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
 - b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
 - c) alla progettazione esecutiva;
 - d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
 - e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare.

- 3.** Il soggetto aggiudicatore provvede:
 - a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
 - b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
 - c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
 - d) ai collaudi delle stesse.

- 4.** Il contraente generale risponde, nei confronti del soggetto aggiudicatore della

corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto.

I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla Legge Delega, dal presente Decreto, e dall'integrazione del Regolamento di cui al successivo art. 15, dalle norme del codice civile regolanti l'appalto e dagli atti di gara.

5. Anche in deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro, le varianti del progetto affidato al contraente generale sono così regolate nel rispetto delle norme comunitarie:
- a) il contraente generale deve apportare al progetto affidato le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto, da forza maggiore e da esigenze geologiche o rese necessarie dal rispetto delle specifiche tecniche e delle esigenze del soggetto aggiudicatore; deve inoltre apportare al progetto le varianti necessarie a rispettare le prescrizioni approvate dal CIPE o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore allo scopo di migliorare la funzionalità e le caratteristiche dell'opera. Le predette varianti comportano variazioni del prezzo di affidamento.
 - b) Una volta definito ed approvato il progetto redatto dal contraente generale, restano a carico dello stesso le eventuali ulteriori varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto medesimo mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore.
 - c) Al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti, il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero

comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

- d) L'estensione dell'affidamento è consentita nel rispetto delle previsioni dell'art. 7 della Direttiva CEE 93/37.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della Società di progetto di cui al successivo comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non sono applicabili le norme della Legge Quadro e del relativo Regolamento, salvo per quanto previsto dalla Legge Delega, dal presente Decreto e dalla integrazione del Regolamento di cui al successivo articolo 15. Al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva CEE 93/37 ovvero al DLgs 17 marzo 1995 n. 158.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, a norma del D.P.R. 25.1.2000 n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi; i terzi affidatari del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici. Agli affidamenti del contraente generale non si applica l'art. 18 della L. 19 marzo 1990 n. 55. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le Imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30% degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari applicando le

sanzioni allo scopo previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una Società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La Società è regolata dall'art. 37 quinquies della Legge Quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla Società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La Società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la Società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della Società di progetto è indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella Società di Progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di Banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 26 comma 5 della Legge Quadro.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal

contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi e modi di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la Società di Progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

13. Il contraente generale presta – una volta istituita - la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 30 comma 7 bis della Legge Quadro, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

ARTICOLO 10

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a Contraente Generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
In ogni caso, per la procedura di appalto concorso si pone a base di gara il progetto preliminare; per la scelta della predetta procedura non è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP..

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potrà essere inferiore a 5.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
 - al prezzo più basso ovvero
 - all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
 - c) il tempo di esecuzione;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe

da praticare all'utenza nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'art. 2 comma 2;

- f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

Il soggetto aggiudicatore menziona, nel Capitolato d'oneri o nel Bando di Gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 si applicano, per quanto non previsto nel presente decreto, le norme di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente decreto, le norme di cui alla direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 16 giugno 1993.
7. Le predette disposizioni derogano gli artt. 2, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della Legge Quadro.
8. Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le Infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158; per gli stessi servizi non si applicano, i commi 10, 11 e 12 dell'art. 17 della Legge Quadro.

ARTICOLO 11

COLLAUDO

1. Al Collaudo delle Infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla Legge Quadro. In deroga a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Quadro alle Commissioni collaudatrici può partecipare non più di un membro scelto tra i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

2. Per le Infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico del soggetto aggiudicatore. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'Infrastruttura.

ARTICOLO 12
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti previsti dall'art. 6 del presente decreto per la realizzazione delle Infrastrutture, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nei commi successivi, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, fra i magistrati amministrativi e contabili. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'art. 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il Collegio Arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla Camera arbitrale.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione all'ammontare delle domande ed al numero ed alla complessità delle questioni trattate.

ARTICOLO 13
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Gli Insedimenti Produttivi inclusi nel Programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-Regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di Impatto Ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli Insedimenti Produttivi si provvede con le modalità di cui all'art. 4 del presente Decreto Legislativo; contestualmente alla approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'Insedimento Produttivo può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'Insedimento stesso.

2. Alle interferenze che interessano gli Insedimenti Produttivi si applica l'articolo 5 del presente Decreto Legislativo.

ARTICOLO 14
NORME IN MATERIA PROCESSUALE

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle Infrastrutture ed Insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento:
 - a) la udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non più tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la Segreteria del Giudice competente;
 - b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nel concedere la misura cautelare il Giudice non potrà prescindere dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
 - c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.

2. La sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle Infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tal caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

3. Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno 30 giorni prima della firma del contratto.

ARTICOLO 15

REGOLAMENTO

1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla Legge Quadro, il Regolamento nonché gli altri Regolamenti emessi ai sensi della medesima Legge Quadro con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle Infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente Decreto Legislativo, la Legge Delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori in quanto applicabili. Per quanto non pertinente alle procedure di approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle opere, le predette norme si applicano ai soggetti di cui all'art. 1 comma 4 sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.

2. A norma dell'art. 3 della Legge Quadro i regolamenti emanati in esercizio della potestà di cui al comma precedente abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia.

3. In particolare, con uno o più regolamenti, possono essere disciplinate:
 - a) Le modalità di compimento della istruttoria del progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di Servizi di cui al precedente articolo 4 allo scopo convocata, e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze.
 - b) Le modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilità, per la Regione o Provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori.
 - c) Le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente decreto.
 - d) La istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalità di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della Legge Quadro ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili.

- e) Gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al presente Decreto Legislativo.
 - f) Le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31 bis e 32 della Legge Quadro.
4. Sino alla entrata in vigore dei Regolamenti integrativi di cui al comma 1, si applica il Regolamento in quanto compatibile con le norme della Legge Delega e del presente Decreto Legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal Regolamento sono individuati e regolati dal Bando e dagli atti di gara nel rispetto delle previsioni della Direttiva CEE 93/37 e del DLGS 17 marzo 1995, n. 158.
5. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le procedure per il monitoraggio delle Infrastrutture ed Insediamenti Industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

ARTICOLO 16

NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE

1. Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tal caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del precedente articolo 9.

2. In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico – organizzativa.
L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.
Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente decreto i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione.

3. Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle L. n. 171 del 16

aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984 e n. 139 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.

4. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente Decreto Legislativo, si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel Programma, anche in deroga alle previsioni della L. 17 dicembre 1971 n. 1158. La Società Stretto di Messina S.p.A., istituita secondo le previsioni della Legge speciale 17 dicembre 1971 n. 1158 e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del D.P.C.M. 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente Decreto Legislativo.

CAPO II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale
delle grandi opere

ARTICOLO 17
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle Infrastrutture ed agli Insediamenti Produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Direttiva 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di Impatto Ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni e viene concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza e quelli destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

ARTICOLO 18

PROCEDURE

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17 comma 1 viene eseguita nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale è redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e del Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale che deve comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17 comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
4. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati nei modi e termini di cui all'articolo 9 della L. 8 luglio 1986 n. 349.
5. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i Beni

e le Attività Culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle Regioni interessate ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a tal fine si avvale della Commissione prevista dal successivo articolo 19.

6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente alla approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i Beni e le Attività Culturali la adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede alla prima riunione utile successiva.

Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi del successivo articolo 20 comma 4.

ARTICOLO 19
CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, **senza oneri a carico del bilancio dello Stato**, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il Presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti superiori della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, la organizzazione, il funzionamento dell'organismo e i compensi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione.

3. **Alla Commissione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136.**

ARTICOLO 20
COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA

1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la Commissione verifici l'incompletezza della documentazione presentata il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro 30 giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i 30 giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio che può disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
6. Qualora si riscontrassero violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione riferisce al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il

quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile nonché la adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

ARTICOLO 21
PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI
E RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO
NON COMPRESI NEL PROGRAMMA

1. La V.I.A. per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici è effettuata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio secondo le procedure indicate all'articolo 19 del Presente Decreto e costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione di cui al Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge.
2. Nel caso in cui il giudizio di compatibilità ambientale non intervenga nel termine previsto di novanta giorni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si esprime in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero delle Attività Produttive secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
3. Nei casi di modifiche o ripotenziamenti di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio comunica al Ministero delle Attività Produttive l'esito della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dello studio di impatto ambientale, trascorso il quale il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A..
4. Nell'ambito del procedimento di V.I.A. di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio definisce gli elementi necessari ai fini del rilascio, con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al comma 1, dell'autorizzazione ambientale integrata di cui alla Direttiva 96/61/CE.

CAPO III

Interventi per l'approvvigionamento energetico e impianti di produzione di energia elettrica

ARTICOLO 22

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI PER L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

1. Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici per l'approvvigionamento energetico inclusi nel Programma, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Capo.
2. Per i procedimenti relativi alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi di cui al comma 1 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa semplificata stabilita nel presente Capo.
3. L'Amministrazione competente provvede a raccordare i procedimenti in corso con le procedure stabilite al presente Capo.
4. E' fatta salva l'efficacia degli atti compiuti relativamente ai procedimenti in corso.

ARTICOLO 23

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO

1. Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 22 sono soggetti, per la loro costruzione e il loro esercizio, ad una autorizzazione unica che è rilasciata dall'amministrazione competente entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata dal progetto preliminare.

ARTICOLO 24
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

1. Per amministrazione competente si intende:
 - a) per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione, di impianti di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di impianti di stoccaggio di gas sotterraneo, di gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché degli elettrodotti, inseriti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale nel programma triennale di sviluppo della rete di trasmissione elettrica nazionale, il Ministero delle attività produttive;
 - b) per la costruzione e l'esercizio dei gasdotti non compresi tra quelli di cui alla lettera a), le Regioni competenti;
 - c) per la costruzione e l'esercizio dei gasdotti che interessano il demanio marittimo e le zone indicate nell'articolo 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, le Capitanerie di porto.

ARTICOLO 25
PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, l'amministrazione competente sottopone il progetto preliminare, presentato a corredo della richiesta, alla conferenza di servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, alla quale partecipa anche il soggetto richiedente la autorizzazione.

2. Il progetto preliminare, esaminato dalla conferenza di servizi, e con le eventuali modifiche e integrazioni da essa apportate, è trasmesso ai Comuni, nel cui ambito ricadono le opere da realizzare, per le pubblicazioni e gli avvisi necessari, ivi incluso, per i proprietari interessati, l'avviso di avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

3. Qualora per l'elevato numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarli non siano possibile o risultino particolarmente gravose le comunicazioni degli avvisi di cui al comma 2, le stesse si effettuano mediante deposito del progetto preliminare per venti giorni consecutivi presso gli uffici tecnici dei Comuni interessati, dandone altresì pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della Regione interessata e su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione locale.

ARTICOLO 26
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'amministrazione competente, acquisite le osservazioni formulate anche a seguito del deposito del progetto, delle pubblicazioni e degli avvisi, ed in base alle conclusioni della conferenza di servizi, provvede al rilascio dell'autorizzazione ovvero al suo diniego.

ARTICOLO 27
ULTERIORI EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione sostituisce gli atti e i provvedimenti necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere, ad ogni effetto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con il provvedimento di autorizzazione, l'amministrazione competente dispone l'approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e fissa il termine, non superiore a cinque anni entro il quale possono essere eseguiti i provvedimenti ablativi.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante è identificata con le amministrazioni indicate all'articolo 24, secondo le rispettive competenze, le quali potranno avvalersi degli uffici dei Comuni nel cui territorio si trovano i beni da espropriare o la maggior parte di essi.

ARTICOLO 28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA

1. Nel caso in cui per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 1 sia richiesta la VIA, il soggetto interessato, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di cui all'articolo 25, comma 1, trasmette la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA all'autorità competente in materia.
2. L'autorità competente in materia ad effettuare la VIA si pronuncia sul progetto preliminare nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 25, entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del progetto, trascorso il quale la conferenza di servizi si esprime comunque sul progetto ai sensi degli articoli 14 bis e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l'opera sia sottoposta a verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VIA, il soggetto interessato, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di cui all'articolo 25, comma 1, trasmette la documentazione necessaria all'autorità competente in materia di VIA, la quale si esprime, nell'ambito della conferenza di servizi, entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale il progetto è da intendersi escluso dalla procedura di VIA.
4. L'approvazione del progetto presentato determina, nei casi in cui sia prevista la VIA ai sensi delle norme vigenti, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ai fini urbanistici ed edilizi, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando la automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e del piano regolatore portuale; gli Enti locali interessati provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.
5. Il progetto definitivo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 18 è integrato da una relazione del progettista attestante la

rispondenza al progetto preliminare presentato e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di emissioni di atmosfera, gli interventi su esistenti centrali di compressione per il trasporto di gas naturale sono esclusi dalla applicazione della procedura di VIA se comportano un aumento complessivo di potenza, raggiungibile in una o più soluzioni, non superiore al 50% di quella installata nell'impianto alla data di pubblicazione del presente decreto.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DELLE RETI INTEGRATE

1. Ai fini di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di cui al presente capo, inserite nell'ambito delle reti integrate di trasporto di elettricità e di gas, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono norme volte alla semplificazione e alla unificazione dei procedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale non comprese nel Programma.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) seduta del 13 giugno 2002

Oggetto: Schema di decreto legislativo concernente la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, predisposto su delega conferita dall'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta "Legge obiettivo").

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", che all'art. 1:

- comma 2, prevede che il Governo sia delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 1;
- comma 3, dispone che i predetti decreti legislativi siano emanati sentito il parere di questa Conferenza;

VISTO lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni volte alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, predisposto in attuazione del richiamato art. 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio 2002 e trasmesso a questa Conferenza con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, prot. n. DAGL 3007/10.3.47 del 24 maggio 2002;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del 3 giugno 2002, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali hanno rappresentato osservazioni di carattere generale, riservandosi di esprimere una più compiuta valutazione sui singoli articoli in un successivo incontro tecnico;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 5 giugno 2002, nel corso della quale:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- i rappresentanti delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento hanno presentato un documento recante proposte emendative, che è stato oggetto di approfondimento con le Amministrazioni centrali interessate, i cui rappresentanti hanno espresso - sotto il profilo tecnico - le loro valutazioni;
- l'ANCI ha fatto pervenire un documento che è stato acquisito dalle Amministrazioni centrali, per le conseguenti valutazioni;
- il rappresentante dell'UPI ha presentato un documento di proposte emendative, in parte assorbite dal dibattito intervenuto sul testo delle proposte presentato dalle Regioni;

CONSIDERATO che l'esame dello schema di decreto in oggetto nella seduta del 6 giugno 2002 è stato rinviato;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 10 giugno 2002, nel corso della quale:

- i rappresentanti regionali hanno presentato: - un nuovo documento di proposte nel quale risulta una nuova stesura, rispetto al testo prodotto nell'incontro del 5 giugno 2002, di talune proposte emendative; - un documento nel quale sono state individuate le proposte emendative positivamente esaminate nel secondo incontro tecnico del 5 giugno u.s. e considerate acquisite; - hanno rappresentato la valenza delle proposte ritenute irrinunciabili ai fini del loro positivo parere;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno ribadito le richieste già avanzate nell'incontro tecnico del 5 giugno 2002;
- i rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno ribadito l'intendimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e delle altre Amministrazioni centrali interessate di rappresentare in Consiglio dei Ministri le varie istanze regionali e locali, allo scopo di recepire tutte quelle proposte che fossero risultate coerenti con i principi di delega e con gli obiettivi della legge n. 443 del 2001;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel consegnare due documenti, allegati (sub A e B) parte integrante del presente atto: * hanno subordinato il loro positivo parere sullo schema di decreto in esame all'accoglimento degli emendamenti da loro formalizzati nell'allegato sub A, relativi all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5; all'art. 2, commi 1, 2/lettera f), 3 e 5; all'art. 3, comma 5; all'art. 4, commi 4 bis e 5; agli artt. 15 e 21; allo stralcio dell'intero Capo III; * hanno considerato acquisite le loro proposte emendative, come individuate nell'allegato sub



Presidenza del Consiglio dei Ministri

B, in quanto positivamente interessate nelle ricordate sedi tecniche;

- i rappresentanti all'accoglimento di specifiche proposte emendative, formalizzate in un documento, allegato (sub C) e parte integrante del presente atto;
- i rappresentanti dell'UPI hanno espresso un parere favorevole condizionato da elementi formalizzati nel documento, allegato sub D;
- il rappresentante dell'UNCEM ha aderito alle richieste formalizzate dai rappresentanti dell'ANCI

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato di accogliere sostanzialmente le proposte emendative avanzate dai rappresentanti regionali degli Enti locali;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio 2002 e trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, prot. n. DAGL 3007/10.3.47 del 24 maggio 2002.

IL SEGRETARIO
Dr. Riccardo Carpio
Riccardo Carpio



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13.6.02 ALL. A
conseguenti in
secoli.
P. Co primo

**PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIONALE,
predisposto su delega conferita dall'art. 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443**

Punto 1) odg Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome in merito allo schema del decreto legislativo attuativo della Legge Obiettivo (Legge 443/2001);

VISTO il Titolo V della Costituzione

TENUTO CONTO delle posizioni già più volte espresse nelle sedi istituzionali finalizzate a rivendicare il ruolo decisionale e attuativo regionale per la realizzazione delle opere strategiche

RITENGONO

Essenziale salvaguardare il ruolo legislativo delle Regioni nell'ambito della realizzazione delle opere strategiche di interesse regionale da individuare nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 443/2001 ovvero nelle intese ad esso aggiuntive;

Essenziale garantire il ruolo regionale nelle fasi di predisposizione e attuazione del progetto con particolare riferimento alla localizzazione delle infrastrutture che dovrà avvenire d'intesa con le regioni interessate

Altrettanto essenziale è assicurare alle Regioni l'esercizio delle funzioni di monitoraggio di tutte le infrastrutture;

Essenziale limitare l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo alle sole opere di interesse interregionale e internazionale, demandando la nomina dei commissari alle intese con le Regioni nel caso di infrastrutture interregionali e individuando nel Presidente della Giunta il commissario per le infrastrutture ricadenti nel territorio regionale.



Per le finalità di cui sopra si allega (Allegato 1) il testo dello schema di decreto legislativo con evidenziate le proposte emendative irrinunciabili all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5; all'art. 2, commi 1, 3, 5 e lett. f) del comma 2; all'art. 3 comma 5; all'art. 4, commi 4, 4bis), e 5; agli artt. 15 e 21 e lo stralcio dell'intero capo III, nonché l'elenco degli emendamenti già presentati nella riunione del 5 giugno u.s. su cui era stato acquisito l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente (Allegato 2).

Si allegano inoltre i documenti predisposti dai coordinamenti interregionali ambiente e energia rispettivamente sui capi II e III dello schema di decreto legislativo (Allegati 3 e 4).

Da ultimo si raccomanda:

- di introdurre nell'ambito delle norme transitorie disposizioni di adeguamento delle vigenti concessioni di progettazione ed esecuzione alle nuove norme introdotte con particolare riferimento alla figura del contraente generale;
- di sostituire il terzo capoverso del comma 7 dell'art. 9 dello schema di decreto legislativo con il seguente *“Il contraente generale deve affidare ad imprese terze almeno il 30% dei lavori, nonché individuare ed indicare – in sede di offerta – le imprese esecutrici dei lavori che lo stesso contraente prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.*

Roma, 13 giugno 2002

1° DECRETO DELEGATO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443

PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

CON LE MODIFICHE PROPOSTE IN SEDE POLITICA NEL CORSO DELLA
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DEL 13 GIUGNO 2002

INDICE

CAPO I

Infrastrutture ed insediamenti produttivi

	<i>Pag.</i>
ARTICOLO 1 OGGETTO – DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 2 ATTIVITA' DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8
ARTICOLO 3 PROGETTO PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA E LOCALIZZAZIONE	12
ARTICOLO 4 PROGETTO DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	15
ARTICOLO 5 INTERFERENZE	17
ARTICOLO 6 MODALITA' DI REALIZZAZIONE	19
ARTICOLO 7 CONCESSIONE	20
ARTICOLO 8 PROMOTORE	23
ARTICOLO 9 AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE	25
ARTICOLO 10 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	30
ARTICOLO 11 COLLAUDO	32
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
ARTICOLO 13 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	34
ARTICOLO 14 NORME IN MATERIA PROCESSUALE	35
ARTICOLO 15 REGOLAMENTO	36
ARTICOLO 16 NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE	38

CAPO II

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

ARTICOLO 17	CAMPO DI APPLICAZIONE	40
ARTICOLO 18	PROCEDURE	41
ARTICOLO 19	CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	43
ARTICOLO 20	COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA	44
ARTICOLO 21	PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI E RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO NON COMPRESI NEL PROGRAMMA	46

CAPO III

Interventi per l'approvvigionamento energetico e impianti di produzione di energia elettrica

	<i>Pag.</i>
ARTICOLO 22 INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI PER L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO	47
ARTICOLO 23 AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO	48
ARTICOLO 24 AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	49
ARTICOLO 25 PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE	50
ARTICOLO 26 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	51
ARTICOLO 27 ULTERIORI EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE	52
ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA	53
ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE	55
ARTICOLO 30 DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DELLE RETI INTEGRATE	56

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **3 maggio 2002**_____

Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Sentito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Infrastrutture ed insediamenti produttivi

ARTICOLO 1

OGGETTO - DEFINIZIONI

1. Il presente Decreto Legislativo regola la progettazione, la approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, così come specificate per competenza nazionale o regionale così come specificate con separati atti tra il Ministero e le singole Regioni, nell'ambito del programma di cui al comma 1 della legge obiettivo n. 443 nonché la approvazione secondo quanto previsto dal successivo art. 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del Programma di cui al comma 1 della L. 21 dicembre 2001 n. 443. Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi per l'approvvigionamento energetico sono specificamente regolati nel Capo III.

Rimangono salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Le Regioni hanno facoltà di disporre con proprio procedimento l'approvazione dei progetti che interessano esclusivamente il proprio territorio.

In tale caso:

-l'attribuzione delle risorse finanziarie, a valere sui fondi di cui al presente Decreto, avviene secondo le previsioni finanziarie recepite nel programma di cui all'art.1 della legge 21.12.2001, n.443;

-le procedure VIA, qualora di livello nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono assolte entro 90 giorni dal ricevimento del progetto da parte del Ministero dell'Ambiente.

Decorso tale termine il procedimento è riassunto in sede Regionale.

2. La approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le Regioni nell'ambito del CIPE allargato ai Presidenti delle Regioni e Province Autonome interessate, secondo le previsioni

della L. 21 dicembre 2001 n. 443 e dei successivi articoli del presente Decreto Legislativo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente Decreto Legislativo.

La legge regionale può derogare alle previsioni del presente decreto legislativo circa le modalità di affidamento e di realizzazione delle opere previste dal Programma, relativamente a quanto stabilito dagli artt. 6, 7, 9, e 11, fatto salvo il rispetto dei principi di cui alla Legge Delega

34. 4. Le attività diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 relative alla realizzazione delle Infrastrutture di cui al comma 1, di competenza delle Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, degli Enti pubblici dagli stessi dipendenti e dei loro concessionari, sono regolate con Legge Regionale, per tutte le materie oggetto della potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente. Sono fatte salve le competenze dei Comuni, delle Province e delle Regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione relativamente alle infrastrutture e insediamenti produttivi non rientranti nei casi di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Le attività contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle Infrastrutture di cui al comma 1, di competenza delle Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, degli Enti pubblici dagli stessi dipendenti e dei loro concessionari, sono regolate con Legge Regionale, nel rispetto dei principi della L. 21 dicembre 2001 n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

45. Sino alla eventuale adozione delle Leggi Regionali di cui al comma 3 si Sino alla eventuale adozione delle Leggi Regionali di cui al comma 4, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane, gli Enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per la realizzazione delle opere di loro competenza, le norme del presente decreto, nonché la legislazione statale e regionale vigente non in contrasto con le previsioni del presente decreto.

~~6. Per quanto non previsto dalla L. 21 dicembre 2001 n. 443, dal presente Decreto Legislativo e dai regolamenti di cui al successivo articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla L. 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 4, le Leggi Regionali regolanti la materia.~~

75. Ai fini di cui al presente Decreto Legislativo:

- a) Legge Delega è la L. 21 dicembre 2001 n. 443.
- b) Programma è il Programma delle Infrastrutture e degli Insedimenti Produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'art. 1 della Legge Delega.
- c) Ministero è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- d) Infrastrutture e Insedimenti Produttivi sono le Infrastrutture ed Insedimenti Produttivi inseriti nel Programma.
- e) Fondi indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la Legge Finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle Infrastrutture inserite nel Programma.
- f) Soggetti aggiudicatori sono le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1 lett.b) della Direttiva CEE 93/37 nonché i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 158, competenti alla realizzazione delle Infrastrutture.
Sono soggetti aggiudicatori ai fini della realizzazione delle Infrastrutture inserite in Programma, i soggetti pubblici o privati individuati dal CIPE Ministero d'intesa con le Regioni interessate ai fini della assegnazione dei FONDI.
- g) CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, integrato con i Presidenti delle Regioni e Province autonome di volta in volta interessate dalle singole Infrastrutture e Insedimenti Produttivi.
- h) Legge Quadro è la Legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni.

- i) Regolamento è il D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
- l) Concessione è il contratto di cui all'art. 19 comma 2, ~~primo periodo~~ della Legge 11.2.1994 n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente Decreto Legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla Direttiva CEE 93/37 e dalle successive norme del presente Decreto.
- m) Affidamento a Contraente Generale è il contratto di cui all'art. 2 comma 2 lett. f) della L. 21 dicembre 2001 n. 443 con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente Decreto Legislativo.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. ~~Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito Ministero, promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi ed effettua, eventualmente con la collaborazione delle Regioni e Province autonome interessate, con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessario per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle Infrastrutture. Il Ministero raggiunge opportune intese con le Regioni, che possono farsi carico delle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 443/01. Il Ministero inoltre effettua, d'intesa con le Regioni e gli altri Enti interessati, il monitoraggio sulla realizzazione delle infrastrutture. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le Regioni e le Province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto legislativo la previa intesa delle Regioni o Province autonome interessate.~~
2. Ai fini di cui al primo comma, il Ministero:
 - a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle Regioni o Province autonome, formulando la proposta di Programma da approvare con le modalità previste dalla Legge Delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole Regioni o Province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle Infrastrutture;
 - b) promuove la redazione dei progetti delle Infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;
 - c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente Decreto Legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta la istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali

prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

- ~~d) provvede, eventualmente in collaborazione con le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle Infrastrutture;~~
- ed) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli Enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei Commissari Straordinari di cui al successivo comma 4;
- fe) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei Fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, **d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze**, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei Fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle Infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili.
- f) definisce con specifici atti aggiuntivi, sottoscritti con le Regioni e le Province autonome territorialmente interessate alla realizzazione delle opere, le modalità per l'attivazione dei finanziamenti inseriti nel Programma di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443.

3. Per le attività di cui al presente Decreto il Ministero: ~~ove non vi siano specifiche professionalità interne, può:~~

- a) si avvale ~~avvalersi~~ di una struttura tecnica di missione composta anche da tecnici individuati dalle Regioni interessate e dalle Province territorialmente coinvolte. ~~dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.~~

La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle

~~Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le Regioni e le Province autonome; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor sono posti a carico dei Fondi con le modalità stabilite con apposite decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia;~~

- b) può assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
- c) può avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati;

4. Per le attività di cui al presente decreto il Ministero, inoltre, può:

- a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le Regioni o Province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
- b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita Convenzione ai sensi dell'art. 47 comma 1 della legge 28/12/01 n. 448, della Cassa Depositi e Prestiti o di Società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;
- c) richiedere la collaborazione del Ministero dell'Economia in materia di Finanza di progetto.

5. Qualora ricorrano i casi di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, al fine di agevolare la realizzazione delle Infrastrutture e Insediamenti Produttivi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e, per gli Insediamenti Produttivi e le Infrastrutture di competenza, il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro delle Comunicazioni, propone di intesa con le Regioni interessate, anche su iniziativa delle Regioni interessate, al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di Commissari Straordinari. Nell'ipotesi in cui le infrastrutture ricadano interamente nel territorio di una sola Regione, il

commissario è individuato, individuati nella persona del Presidente della Regione o suo delegato, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.

~~6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei Fondi e vanno contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.~~

67. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per gli Insediamenti produttivi e le Infrastrutture di competenza, il Ministro delle Attività Produttive o il Ministro delle Comunicazioni, nonché, per le Infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate e d'intesa con i Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate, abilita eventualmente i Commissari Straordinari ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'art. 13 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi.

7.-bis Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 e 5 sono posti a carico dei Fondi e vanno contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

8. I Commissari Straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e

con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.

~~9. Il D.P.C.M. di nomina del Commissario Straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei Fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.~~

10. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai Commissari Straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle Amministrazioni statali e regionali interessate.

ARTICOLO 3
PROGETTO PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA
E LOCALIZZAZIONE

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di 30 giorni ~~6 mesi dalla approvazione del Programma, il dalla disponibilità il del progetto preliminare delle Infrastrutture di competenza,; per le opere già previste nel primo Programma; il termine decorre dalla entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, **di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei Fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1.~~

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8 comma 1.

3. ~~Il progetto preliminare delle Opere dovrà~~ il progetto preliminare delle Infrastrutture è redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della Legge Quadro e deve indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e le indagini geologiche ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure ~~compensative dell'impatto territoriale~~ mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. ~~Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredate anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure vigenti. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale ed è~~

corredato anche da studio di impatto ambientale. Il progetto preliminare e il contenuto del Sia è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

4. I ~~sogetti aggiudicatori~~ incaricati della progettazione rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché alle Regioni o Province autonome competenti per territorio. Le Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione del progetto preliminare; nei successivi 60 giorni il Ministero acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altra Commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi 30 giorni; in mancanza di riscontro il Ministero formula la propria proposta al CIPE.

5. ~~Il progetto preliminare non è sottoposto a Conferenza di Servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni~~ modalità ~~del presente articolo, è approvato dal CIPE.~~
~~Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. In caso di dissenso delle Regioni o Province autonome, alla eventuale approvazione si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.~~ Il Cipe decide a maggioranza con il consenso ai fini dell'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano

sentite le Province ed i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.

Limitatamente ai progetti di infrastrutture che interessano il territorio di più Regioni o altre nazioni, l'eventuale dissenso delle Regioni e delle Province autonome deve essere accompagnato da una proposta alternativa che faccia salva la funzionalità dell'opera e le caratteristiche principali così come definite entro il programma di cui all'art.1 della legge 21.12.2001, n.443. In caso di assenza della proposta alternativa o nel caso in cui il Cipe, sulla base di un parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti delle Regioni o Province autonome interessate, dimostri e motivi l'impraticabilità della proposta alternativa rispetto al progetto in esame, si provvede all'eventuale approvazione entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con i Presidenti delle Regioni o Province Autonome interessate su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.

z

OVVERO

~~5. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE.~~

~~Il Cipe decide a maggioranza con l'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto preliminare, istruito secondo le modalità del presente articolo, è approvato dal CIPE.~~

~~Il Cipe decide a maggioranza con il consenso ai fini dell'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.~~

~~In caso di dissenso delle Regioni o Province autonome, alla eventuale approvazione si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con i Presidenti delle Regioni o Province autonome di volta in volta interessate, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni~~

Parlamentari per gli Affari Regionali.

6. La approvazione ~~determina~~ ~~ove necessario ai sensi delle vigenti norme~~ l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti; a tal fine il progetto preliminare deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia. ~~gli Enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.~~
7. Per tutte le Infrastrutture, la autorizzazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle Società incaricate della predetta attività ~~anche prima della redazione del progetto preliminare.~~ Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze.
8. Ove, ai fini della progettazione delle Infrastrutture, sia necessaria la escavazione di cunicoli esplorativi, la autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentita la Regione o Provincia autonoma interessata. Il Presidente della Regione o Provincia autonoma può richiedere che la autorizzazione sia rimessa al CIPE, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma 5 che precede. ~~sentita la Regione o Provincia autonoma interessata. Il Presidente della Regione o Provincia autonoma può richiedere che la autorizzazione sia rimessa al CIPE, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma 5 che precede~~ d'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata. I risultati della attività esplorativa sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale da

espletarsi sul progetto preliminare dell'opera, secondo le previsioni del presente articolo.

ARTICOLO 4
PROGETTO DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA

1. Il progetto definitivo delle Infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E' corredate inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure ~~compensative dell'impatto territoriale~~mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le stesse forme previste per la valutazione di impatto ambientale. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano le disposizioni degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle Amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti.
Nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche Amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di

progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di Servizi, convocata non prima di 30 giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di 90 giorni di cui al presente comma.

4. ~~La Conferenza di Servizi di cui al comma che precede ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di Conferenza di Servizi. Nei 90 giorni successivi alla conclusione della Conferenza di Servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma precedente da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 giorni successivi, approva con eventuali integrazioni e modificazioni il progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.~~

4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria ed acquisisce gli atti necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; i lavori della Conferenza di Servizi si concludono entro 120 giorni.

4. bis. Il CIPE allargato ai Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, nei 30 giorni successivi approva, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi."

5. ~~L'approvazione del progetto definitivo è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE con l'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 3 sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera, e sostituisce, anche ai fini urbanistici, ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della Regione o Provincia Autonoma, si provvede con le modalità di cui all'art. 3 comma 5. Gli Enti locali provvedono a mezzo del soggetto aggiudicatore e del~~

~~concessionario all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza~~
A tal fine il progetto definitivo deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.

ARTICOLO 5 INTERFERENZE

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 8.6.2001 n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle Infrastrutture e ~~Insedimenti Produttivi~~ si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli Enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli Enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della Infrastruttura o Insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli Enti gestori nel termine di 90 giorni di cui al comma 3 dell'art. 4, nonché dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma precedente approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4 ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di

attivare le procedure di cui all'art. 5 comma 4 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione entro dieci giorni del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

ARTICOLO 6
MODALITA' DI REALIZZAZIONE

1. Anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della Legge Quadro, la realizzazione delle Infrastrutture è oggetto di:
 - a) concessione di costruzione e gestione;
 - b) ~~_____ b) _____~~ affidamento unitario a contraente generale;
 - c) appalto, secondo le disposizioni della legge Quadro.

2. In caso di affidamento di opere a terzi da parte dei concessionari e dei contraenti generali si applicano le norme della Legge Quadro e del relativo regolamento limitatamente a quanto previsto in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere.

ARTICOLO 7 CONCESSIONE

1. La concessione di costruzione e gestione di Infrastrutture è regolata dagli artt. 19, 20, 21, da 37 bis a 37 nonies nonché dalle altre norme dettate in materia dalla Legge Quadro, modificate ed integrate come previsto ai commi seguenti.

2. Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.... Alle Infrastrutture non si applicano i periodi secondo, terzo e quarto dell'art. 19 comma 2 della Legge Quadro. Il prezzo eventualmente da accordare al Concessionario, che può essere superiore al 50% dell'importo totale dei lavori e la durata della concessione, che, in deroga all'art. 19 comma 2 bis della Legge Quadro, può essere superiore a 30 anni, sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10 comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Il prezzo da corrispondere al concessionario può essere stabilito in misura superiore al 50% dell'importo totale dei lavori ove necessario al fine di garantire il rimborso e la ragionevole remunerazione del capitale investito secondo una gestione efficiente dell'infrastruttura. Il soggetto aggiudicatore può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo sull'importo totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
 - a) Non si applicano i commi 4 e 4 bis dell'articolo 2, ed il comma 6 dell'articolo 37 quater della Legge Quadro. Peraltro il soggetto aggiudicatore può:
 - imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad

una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;

- oppure invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi.

b) In deroga all'art. 2 della Legge Quadro, alle procedure di appalto del concessionario ed ai rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, si applicano esclusivamente:

- le norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37;
- le norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
- le verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori .

I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato regolati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della Legge Quadro e del Regolamento.

c) I rapporti di collegamento del Concessionario con le Imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'art. 3 comma 6 della medesima Direttiva CEE 93/37. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.

Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 9 del presente decreto. Ove il Contraente Generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del successivo comma 5; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti

del concessionario dalla Direttiva CEE 93/37.

- ~~4. In deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro l'estensione della concessione è consentita nel rispetto delle previsioni dell'articolo 7 della direttiva CEE 93/37.~~
5. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano alle concessioni già affidate, relative ad Infrastrutture, fermo restando l'obbligo di appaltare a terzi non meno del 40% dei lavori oggetto di concessione ed il regime contrattuale stabilito nei contratti già stipulati.
6. I concessionari affidatari di nuove concessioni ai sensi della Legge Delega e del presente Decreto Legislativo sono obbligati a tenere una contabilità separata per ciascuna concessione affidata al fine della verifica del rispetto dei relativi piani finanziari.

ARTICOLO 8 PROMOTORE

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 della L. 24 novembre 2000 n. 340, la lista delle Infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Quadro, precisando, per ciascuna Infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso; in tal caso il soggetto aggiudicatore, ove ritenga di prendere in esame la proposta, promuove la pubblicazione di un avviso supplementare nelle forme di cui al comma 1 e valuta comparativamente le offerte pervenute nel termine allo scopo assegnato. Il piano economico-finanziario può essere asseverato anche da società di revisione di cui all'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il presente comma deroga l'art. 37 bis della Legge Quadro.
3. Il soggetto aggiudicatore ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'art. 37 ter della Legge Quadro promuove - ove necessaria - la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. Ai fini di cui sopra il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso,

sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma che precede.

5. La gara di cui all'art. 37 quater della Legge Quadro è bandita entro 1 mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'art. 10 del presente Decreto Legislativo. In deroga all'art. 37 quater della Legge Quadro, il rimborso delle spese ai soggetti diversi del promotore che hanno partecipato alla procedura negoziata nell'importo e secondo le modalità di cui al medesimo art. 37 quater è dovuto dal promotore solo nel caso in cui la procedura ristretta sia stata indetta con il sistema dell'appalto concorso e comunque per un importo non superiore alle spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 9
AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE

1. Con il contratto di cui all'art. 6, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'art. 19 della Legge Quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata, esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ~~verse~~ contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:
 - a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
 - b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
 - c) alla progettazione esecutiva;
 - d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
 - e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
 - a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
 - b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
 - c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
 - d) al collaudo delle stesse.

4. Il contraente generale risponde, nei confronti del soggetto aggiudicatore della

corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto.

I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla Legge Delega, dal presente Decreto, e dall'integrazione del Regolamento di cui al successivo art. 15, dalle norme della Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37 e del codice civile regolanti l'appalto e dagli atti di gara.

5. ~~Anche in deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro,~~ Le varianti del progetto affidato al contraente generale sono così regolate nel rispetto delle norme comunitarie:
- a) ~~il contraente generale deve apportare al progetto affidato le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto, da forza maggiore e da esigenze geologiche o rese necessarie dal rispetto delle specifiche tecniche; e delle esigenze dal soggetto aggiudicatore; deve inoltre apportare al progetto le varianti necessarie a rispettare le prescrizioni approvate dal CIPE, e comunque richieste dal soggetto aggiudicatore allo scopo di migliorare la funzionalità e le caratteristiche dell'opera. Le predette varianti non comportano variazioni del prezzo di affidamento.~~
 - b) Una volta definito ed approvato il progetto redatto dal contraente generale, restano a carico dello stesso le eventuali ulteriori varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto medesimo mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge e di enti terzi e comunque richieste dal soggetto aggiudicatore.
 - c) Al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti, il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara o comunque determinino peggioramento

della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. In nessun caso tali varianti potranno comportare una maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore.

d) L'estensione dell'affidamento è consentita nel rispetto delle previsioni dell'art. 7 della Direttiva CEE 93/37.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della Società di progetto di cui al successivo comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, ~~cui non sono applicabili le norme della Legge Quadro e del relativo Regolamento, salvo per quanto previsto dalla Legge Delega, dal presente Decreto e dalla integrazione del Regolamento di cui al successivo articolo 15.~~ Al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva CEE 93/37 ovvero al DLgs 17 marzo 1995 n. 158.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, a norma del D.P.R. 25.1.2000 n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi; i terzi affidatari del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici. Agli affidamenti del contraente generale non si applica l'art. 18 della L. 19 marzo 1990 n. 55. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30% degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari applicando le sanzioni allo scopo previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una Società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La Società è regolata dall'art. 37 quinquies della Legge Quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla Società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La Società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la Società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della Società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella Società di Progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di Banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 26 comma 5 della Legge Quadro.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi e modi di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la Società di Progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13. Il contraente generale presta – una volta istituita - la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 30 comma 7 bis della Legge Quadro, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

ARTICOLO 10
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a Contraente Generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
In ogni caso, per la procedura di appalto concorso si pone a base di gara il progetto preliminare; per la scelta della predetta procedura non è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP..
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potrà essere inferiore a 5.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
 - al prezzo più basso ovvero
 - all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
 - c) il tempo di esecuzione;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe

da praticare all'utenza nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'art. 2 comma 2;

- f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

Il soggetto aggiudicatore menziona, nel Capitolato d'oneri o nel Bando di Gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 si applicano, per quanto non previsto nel presente ~~decreto~~articolo, le norme di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente ~~articolo~~decreto, le norme di cui alla direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 16 giugno 1993.
- ~~7. Le predette disposizioni derogano gli artt. 2, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della Legge Quadro.~~
- ~~87.~~ Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le Infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al D.Lgs 17 marzo 1995 n. 158; per gli stessi servizi non si applicano, ~~il commai~~ 10, 11 e 12 dell'art. 17 della Legge Quadro.

ARTICOLO 11

COLLAUDO

1. Al Collaudo delle Infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla Legge Quadro. In deroga a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Quadro alle Commissioni collaudatrici può partecipare non più di un membro scelto tra i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
2. Per le Infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico del soggetto aggiudicatore. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'Infrastruttura.

ARTICOLO 12
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti previsti dall'art. 6 del presente decreto per la realizzazione delle Infrastrutture, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nei commi successivi, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, fra i magistrati amministrativi e contabili. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'art. 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il Collegio Arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla Camera arbitrale.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione all'ammontare delle domande ed al numero ed alla complessità delle questioni trattate.

ARTICOLO 1^o INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Gli Insedimenti Produttivi inclusi nel Programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-Regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di Impatto Ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli Insedimenti Produttivi si provvede con le modalità di cui all'art. 4 del presente Decreto Legislativo; contestualmente alla approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'Insedimento Produttivo può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'Insedimento stesso.

2. Alle interferenze che interessano gli Insedimenti Produttivi si applica l'articolo 5 del presente Decreto Legislativo.

ARTICOLO 14
NORME IN MATERIA PROCESSUALE

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle Infrastrutture ed Insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento:
 - a) la udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non più tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la Segreteria del Giudice competente;
 - b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nel concedere la misura cautelare il Giudice non potrà prescindere dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
 - c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.

2. La sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle Infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tal caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

3. Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno 30 giorni prima della firma del contratto.

ARTICOLO 15 REGOLAMENTO

~~1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla Legge Quadro, il Regolamento nonché gli altri Regolamenti emessi ai sensi della medesima Legge Quadro con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle Infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente Decreto Legislativo, la Legge Delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori in quanto applicabili. Per quanto non pertinente alle procedure di approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle opere, le predette norme si applicano ai soggetti di cui all'art. 1 comma 4 sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.~~

1. Nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 117 della Costituzione, il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla Legge Quadro, il Regolamento nonché gli altri Regolamenti emessi ai sensi della medesima Legge Quadro con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie nel campo dell'aggiudicazione delle opere infrastrutture inserite nel Programma, assumendo come norme regolatrici il presente Decreto Legislativo, la Legge Delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori in quanto applicabili. Per quanto non pertinente alle procedure di aggiudicazione delle opere, le predette norme si applicano ai soggetti di cui all'art. 1 comma 4 sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.

2. A norma dell'art. 3 della Legge Quadro i regolamenti emanati in esercizio della potestà di cui al comma precedente ~~abrogano ovvero derogano~~, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia.

~~3. In particolare, con uno o più regolamenti, possono essere disciplinate:~~

~~a) Le modalità di compimento della istruttoria del progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di Servizi di cui al precedente articolo 4 alle scope~~

- ~~convocata, e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze.~~
- ~~b) Le modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilità, per la Regione o Provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori.~~
 - ~~c) Le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente decreto.~~
 - ~~d) La istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalità di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della Legge Quadro ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili.~~
 - ~~e) Gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al presente Decreto Legislativo.~~
 - ~~f) Le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31 bis e 32 della Legge Quadro.~~
4. Sino alla entrata in vigore dei Regolamenti integrativi di cui al comma 1, si applica il Regolamento in quanto compatibile con le norme della Legge Delega e del presente Decreto Legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal Regolamento sono individuati e regolati dal Bando e dagli atti di gara nel rispetto delle previsioni della Direttiva CEE 93/37 e del DLGS 17 marzo 1995, n. 158.
5. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le procedure per il monitoraggio delle Infrastrutture ed Insediamenti Industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

ARTICOLO 16

NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE

1. Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tal caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del precedente articolo 9.

- ~~2. In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa.
L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.
Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente decreto i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione.~~

3. Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle L. n. 171 del 16

~~aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984 e n. 139 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.~~

- ~~4. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente Decreto Legislativo, si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel Programma, anche in deroga alle previsioni della L. 17 dicembre 1971 n. 1158. La Società Stretto di Messina S.p.A., istituita secondo le previsioni della Legge speciale 17 dicembre 1971 n. 1158 e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del D.P.C.M. 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente Decreto Legislativo.~~

CAPO II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale
delle grandi opere

ARTICOLO 17
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle Infrastrutture ed agli Insediamenti Produttivi soggetti a tale procedura ai sensi del D.P.C.M. 377/88 e successive modifiche ed integrazioni, a norma delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Direttiva 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997. Restano ferme le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale stabilite dalle norme delle Regioni e delle Province autonome.
2. Il procedimento di valutazione di Impatto Ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni e viene concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza e quelli destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, ~~comma 1,~~ della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. ~~I provvedimenti di esclusione sono emanati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.~~

ARTICOLO 18 PROCEDURE

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17 comma 1 viene eseguita nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale è redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e del Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese, lo Studio di Impatto Ambientale secondo le previsioni di cui all'Allegato III della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE. Inoltre, nel caso l'Infrastruttura o l'Insediamento produttivo sia soggetto alle procedure concernenti l'Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al D. Lgs. 372/99, il soggetto proponente predispone, inoltre, a proprie spese, gli elaborati di cui all'art. 6, comma 1 della Direttiva 96/61/CEE~~Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale che deve comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate.~~

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17 comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alle Regioni e Province autonome territorialmente competenti e interessate dagli impatti ambientali del progetto.

3-Bis. Il progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale e, ove previsto, la documentazione relativa alla Autorizzazione Ambientale Integrata, è depositata, pubblicizzata ed oggetto di osservazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86.

4. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati ~~nei modi e termini di cui all'articolo 9 della L. 8 luglio 1986 n. 349.~~
5. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle Regioni interessate ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a tal fine si avvale della Commissione prevista dal successivo articolo 19.
6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente alla approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i Beni e le Attività Culturali o delle Regioni o delle Province autonome interessate, alla eventuale adozione del provvedimento di compatibilità ambientale si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con i Presidenti delle Regioni o Province autonome di volta in volta interessate. ~~la adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede alla prima riunione utile successiva.~~
Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi del successivo articolo 20 comma 4.

ARTICOLO 19

CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e ~~sull'interazione fra detti fattori~~, nonché sui beni materiali ~~e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale~~ e sull'interazione fra detti fattori, e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, ~~senza oneri a carico del bilancio dello Stato~~, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, ~~una Commissione speciale~~ una sezione speciale della Commissione di valutazione di impatto ambientale, composta da ulteriori venti membri, oltre il Presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti superiori della pubblica amministrazione, che non possono avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte le Infrastrutture o gli Insedimenti produttivi inseriti nel Programma. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, la organizzazione, il funzionamento dell'organismo e i compensi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione.
3. **Alla Commissione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136.**

ARTICOLO 20
COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA

1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata il termine indicato al comma 1 è differito di ~~trenta~~ novanta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro ~~30~~ novanta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i 30 giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio che può disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
6. Qualora si riscontrassero violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione riferisce al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il

quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile nonché la adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

ARTICOLO 24

PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI E RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO NON COMPRESI NEL PROGRAMMA

1. — La V.I.A. per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici è effettuata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio secondo le procedure indicate all'articolo 19 del Presente Decreto e costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione di cui al Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge.
2. — Nel caso in cui il giudizio di compatibilità ambientale non intervenga nel termine previsto di novanta giorni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si esprime in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero delle Attività Produttive secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
3. — Nei casi di modifiche o ripotenziamenti di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio comunica al Ministero delle Attività Produttive l'esito della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dello studio di impatto ambientale, trascorso il quale il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A..
4. — Nell'ambito del procedimento di V.I.A. di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio definisce gli elementi necessari ai fini del rilascio, con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al comma 1, dell'autorizzazione ambientale integrata di cui alla Direttiva 96/61/CE.

CAPO III

Interventi per l'approvvigionamento energetico e impianti di produzione di energia elettrica

ARTICOLO 22

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI PER L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

1. — **Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici per l'approvvigionamento energetico inclusi nel Programma, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Capo.**
2. — **Per i procedimenti relativi alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi di cui al comma 1 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa semplificata stabilita nel presente Capo.**
3. — **L'Amministrazione competente provvede a raccordare i procedimenti in corso con le procedure stabilite al presente Capo.**
4. — **E' fatta salva l'efficacia degli atti compiuti relativamente ai procedimenti in corso.**

ARTICOLO 23

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO

1. — Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 22 sono soggetti, per la loro costruzione e il loro esercizio, ad una autorizzazione unica che è rilasciata dall'amministrazione competente entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata dal progetto preliminare.

ARTICOLO 24

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

1. Per amministrazione competente si intende:

- a) per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione, di impianti di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di impianti di stoccaggio di gas sotterraneo, di gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché degli elettrodotti, inseriti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale nel programma triennale di sviluppo della rete di trasmissione elettrica nazionale, il Ministero delle attività produttive;
- b) per la costruzione e l'esercizio dei gasdotti non compresi tra quelli di cui alla lettera a), le Regioni competenti;
- c) per la costruzione e l'esercizio dei gasdotti che interessano il demanio marittimo e le zone indicate nell'articolo 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, le Capitanerie di porto.

ARTICOLO 25

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

1. — Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, l'amministrazione competente sottopone il progetto preliminare, presentato a corredo della richiesta, alla conferenza di servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, alla quale partecipa anche il soggetto richiedente la autorizzazione.
2. — Il progetto preliminare, esaminato dalla conferenza di servizi, e con le eventuali modifiche e integrazioni da essa apportate, è trasmesso ai Comuni, nel cui ambito ricadono le opere da realizzare, per le pubblicazioni e gli avvisi necessari, ivi incluso, per i proprietari interessati, l'avviso di avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio.
3. — Qualora per l'elevato numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarli non siano possibile o risultino particolarmente gravose le comunicazioni degli avvisi di cui al comma 2, le stesse si effettuano mediante deposito del progetto preliminare per venti giorni consecutivi presso gli uffici tecnici dei Comuni interessati, dandone altresì pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della Regione interessata e su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione locale.

ARTICOLO 26

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. ~~L'amministrazione competente, acquisite le osservazioni formulate anche a seguito del deposito del progetto, delle pubblicazioni e degli avvisi, ed in base alle conclusioni della conferenza di servizi, provvede al rilascio dell'autorizzazione ovvero al suo diniego.~~

ARTICOLO 27

ULTERIORI EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. — L'autorizzazione ~~sostituisce~~ gli atti e i provvedimenti necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere, ad ogni effetto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive ~~modifiche ed integrazioni.~~
2. — Con il provvedimento di autorizzazione, l'amministrazione competente dispone l'approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e fissa il termine, non superiore a cinque anni entro il quale possono essere eseguiti i provvedimenti ablativi.
3. — Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante è identificata con le amministrazioni indicate all'articolo 24, secondo le rispettive competenze, le quali potranno avvalersi degli uffici dei Comuni nel cui territorio si trovano i beni da espropriare o la maggior parte di essi.

ARTICOLO 28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA

1. Nel caso in cui per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 1 sia richiesta la VIA, il soggetto interessato, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di cui all'articolo 25, comma 1, trasmette la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA all'autorità competente in materia.
2. L'autorità competente in materia ad effettuare la VIA si pronuncia sul progetto preliminare nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 25, entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del progetto, trascorso il quale la conferenza di servizi si esprime comunque sul progetto ai sensi degli articoli 14 bis e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l'opera sia sottoposta a verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VIA, il soggetto interessato, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di cui all'articolo 25, comma 1, trasmette la documentazione necessaria all'autorità competente in materia di VIA, la quale si esprime, nell'ambito della conferenza di servizi, entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale il progetto è da intendersi escluso dalla procedura di VIA.
4. L'approvazione del progetto presentato determina, nei casi in cui sia prevista la VIA ai sensi delle norme vigenti, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ai fini urbanistici ed edilizi, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando la automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e del piano regolatore portuale; gli Enti locali interessati provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.
5. Il progetto definitivo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 18 è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare presentato e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e

~~alla localizzazione dell'opera.~~

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE

1. — Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di emissioni di atmosfera, gli interventi su esistenti centrali di compressione per il trasporto di gas naturale sono esclusi dalla applicazione della procedura di VIA se comportano un aumento complessivo di potenza, raggiungibile in una o più soluzioni, non superiore al 50% di quella installata nell'impianto alla data di pubblicazione del presente decreto.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DELLE RETI INTEGRATE

1. — Ai fini di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di cui al presente capo, inserite nell'ambito delle reti integrate di trasporto di elettricità e di gas, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono norme volte alla semplificazione e alla unificazione dei procedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale non comprese nel Programma.

ALLEGATO 2

Le Regioni considerano acquisiti gli assensi espressi dai rappresentanti del Governo ai seguenti emendamenti presentati dalle Regioni medesime nel corso della riunione della Segreteria della Conferenza Stato - Regioni del 5 giugno u.s.:

ART 1:

- Comma 7, lett. f);

ART 3:

- Comma 1;
- Comma 3;
- Comma 6 limitatamente alla soppressione delle parole "ed edilizio" ed alla fine;
- Comma 8;

ART 4:

- Comma 1;

ART 5:

- Comma 1;

ART 9:

- Comma 1;
- Comma 4;
- Comma 5, lett c);

ART 10:

- Comma 5;
- Comma 6;
- Comma 8;

ART 17:

- Comma 1 in fondo;

ART 18:

- Comma 3 per quanto riguarda le parole "territorialmente competenti";
- Comma 3 bis riformulato;

ART 19:

- Comma 1;
- Comma 2 in fondo;

ART 20:

- Comma 2;
- Comma 3.

DOCUMENTO INTERREGIONALE

Punto 1) C.U. - parte ambiente

OGGETTO: D.lgs. di attuazione della L. 21.12.2001 n. 443

Lo schema di D.lgs in oggetto pone una serie di criticità sotto il profilo dei lavori pubblici dell'ambiente e dell'energia.

Intanto l'articolato normativo del decreto legislativo in argomento contrasta con quanto già evidenziato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 3 aprile 2002 in occasione del parere sulle infrastrutture.

Di particolare rilevanza il conflitto tra Stato e Regione sull'approvazione del progetto preliminare (previsto all'art. 3 c. 5) rimesso al decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari agli affari regionali.

Si osserva inoltre sinteticamente quanto segue, fermo restando che i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato sui singoli articoli osservazioni puntuali (ad esempio in ordine alla nomina di Commissari, alla regolamentazione prevista, ecc.):

Art. 3

- Si evidenzia l'attrazione nella competenza statale (contraddittorietà con il Titolo V della Costituzione e con la competenza regionale in materia di VIA a seconda della tipologia di opere);
- *comma 5*: la sottrazione della VIA alla Conferenza dei servizi rischia di rendere molto meno risolvibile eventuali discordanze tra le Amministrazioni. Inoltre la tassativa esclusione della Conferenza dei Servizi appare in contrasto con quanto previsto dalla L. 443/2001, art. 2 c.1 lett. d) e, come tale, ultra delega.

Artt. 4, 13 e artt. da 17 a 20

- non viene in alcun modo disciplinato il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al D.lgs. 372/1999 (IPPC), ove richiesta, in violazione di quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE del 24 settembre 1996 e della procedura nella quale sono pesantemente coinvolte le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

Viene totalmente ignorata la competenza in materia di VIA attribuita alle Regioni ai sensi del D.P.R. 12.4.1996 (es. porti, interporti e metropolitane).

Art. 21

- la previsione è totalmente fuori delega in quanto relativa ad interventi non compresi nel programma approvato dal Governo ai sensi dell'art. 1 della L. 443/2001; inoltre rischia un'ulteriore confusione con la recente L. 55/2002 - sull'attivazione delle centrali termoelettriche - di conversione del D.L. 1/2002 (cosiddetto decreto sbloccacentrali)

Artt. 26 e 28

- Anche in questo caso viene ignorata l'autorizzazione ambientale integrata ex D.lgs. 372/1999; inoltre il c. 4 limita l'intesa Stato-Regione alla sola localizzazione realizzando un peggioramento rispetto all'attuale situazione della L. 55/2002 in cui l'intesa è a tutto campo.
- Per di più, nelle more della definizione dei principi fondamentali in materia energetica, viene violata in questo modo la competenza concorrente della Regione.

Di conseguenza, si propone preferibilmente lo stralcio dei capi II e III e, in ogni caso, lo stralcio dell'art. 21 e seguenti.

Lo stralcio in materia energetica, tra l'altro, era stato richiesto anche dal Ministero delle Attività Produttive con diverse note.

Deve in ogni caso essere fatta salva la procedura di VIA regionale (peraltro più celere in alcuni casi come in Piemonte ai sensi della legge regionale 40/1998) e l'autorizzazione ambientale integrata, ove richiesta, ai sensi della Direttiva 96-61-CE del 24.9.1996, pena l'infrazione comunitaria.

DOCUMENTO INTERREGIONALE

Punto 1) C.U. - parte energia

PREMESSA

La legge 443/2001 “delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, comunemente conosciuta come legge Obiettivo, interviene trasversalmente in più materie, in momento di generale ripensamento delle funzioni e compiti degli enti territoriali a seguito della riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione.

Di sua natura quindi contiene elementi di difficoltà e criticità nell'applicazione.

A sottolineare ulteriormente il periodo di transizione in essere giova ricordare che su questa stessa legge sono ad oggi in discussione al Parlamento più di un progetto di modifica.

Per quanto succintamente sopra ricordato è necessario che nella formazione dei decreti legislativi applicativi della Legge si seguano principi di cautela, riflessione, ponderatezza, ricercando modalità applicative e procedurali condivise con gli enti territoriali che dovranno poi applicare la normativa in essere, nel pieno rispetto della Costituzione. Tali modalità devono oltretutto essere efficaci rispetto al fine di accelerare la realizzazione di opere importanti per il “sistema Paese”.

Il testo presentato non sembra peraltro centrare gli obiettivi sopra richiamati e in più punti crea ulteriori motivi di preoccupazione e perplessità.

IL CAPO III PROPOSTO

In particolare per quanto riguarda il Capo III “Interventi per l'approvvigionamento energetico e le impianti di produzione di energia elettrica” si rileva specificatamente quanto segue:

- La legge Obiettivo stabilisce che il Governo individua “infrastrutture” e “insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale”, “l'individuazione è operata a mezzo di un programma”, il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni Costituzionali delle Regioni, ..., uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1” ovvero individuati tramite il programma (approvato, in prima applicazione della legge, con Delibera CIPE 21 dicembre 2001).

In sostanza il decreto legislativo dovrebbe definire una particolare procedura, speciale rispetto alla procedura ordinaria, per le opere ricomprese nel Programma e solo per quelle.

Nel testo proposto si ritrovano invece più disposizioni che si presentano come norme a carattere generale e sono quindi platealmente fuori delega:

In particolare, in riferimento al Capo III, l'art. 29 (Disposizioni per le centrali di compressione) si presenta come norma generale e l'art. 30 (Disposizioni per la funzionalità delle reti integrate) vorrebbe chiaramente normare opere fuori Programma.

Ma anche negli altri Capi vi sono casi simili: nel Capo II tutto l'articolo 21 (Procedura di VIA per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e relativi interventi di modifica o ripotenziamento non comprese nel programma); nel Capo I vedi l'art. 15 che prevede una delega al Governo ad emendare il Regolamento della L.109/94 non limitata alle infrastrutture e insediamenti del Programma.

- La legge Obiettivo stabilisce che l'individuazione delle norme procedurali per la celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici dovrebbe avvenire "nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni".

Si ricordano brevemente, senza voler fare una disamina completa, le materie a legislazione concorrente direttamente coinvolte: tutela della salute; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; energia; valorizzazione beni culturali e ambientali.

Si ricorda che nel Capo I del D.Lgs. si cerca di risolvere il problema del rispetto delle attribuzioni Costituzionali delle Regioni attraverso:

- a) la previsione di una disciplina da parte delle Regioni delle attività contrattuali e organizzative (che non siano di approvazione o di aggiudicazione) di competenza delle stesse e degli enti locali;
- b) la approvazione del progetto preliminare in sede di CIPE di intesa con il presidente della Regione interessata, fermo restando che in mancanza di tale intesa decide il Consiglio dei Ministri sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.

Già da questo si rilevano i ben pochi spazi lasciati alla autonoma determinazione regionale in campi in cui la Costituzione pone invece la Regione come soggetto centrale.

Il Capo III è però su tali aspetti ben più limitante, benché la materia trattata, l'energia, si configuri come campo in cui lo Stato dovrebbe limitarsi alla determinazione legislativa dei principi fondamentali.

Infatti nessuno spazio viene lasciato alla normativa regionale (nonostante vi sia la disposizione Costituzionale di una legislazione regionale) e l'autorizzazione unica viene rilasciata non dal CIPE, con un temporaneo potere di veto regionale, ma da una amministrazione definita *competente* tramite la conferenza dei servizi di cui alla legge 340/2000 (in cui le decisioni vengono assunte a maggioranza).

Completamente anacronistica risulta la dizione del comma 4 dell'art. 28 "l'approvazione del progetto... perfeziona l'intesa Stato-Regione" poiché il procedimento previsto elimina l'Intesa regionale per sostituirla con una mera eventuale partecipazione della Regione alla conferenza di servizi.

- Sulla definizione di "amministrazione competente" si rileva che l'art. 24 riporta in capo allo Stato la competenza sulle infrastrutture di cui alla rete nazionale del Gas e alla rete di trasmissione elettrica nazionale. Non si vede come questo possa accelerare le procedure (come la VIA solo ministeriale del Capo II non sembra rappresentare affatto una semplificazione).

In effetti il decreto legislativo della legge Obiettivo non è la sede per una riallocazione delle funzioni che dovrebbero essere rimodulate secondo il nuovo art. 118 della Costituzione.

Infatti per assicurarsi che le procedure arrivino a compimento la Costituzione prevede all'art. 120 il potere sostitutivo del Governo.

- L'approvazione da parte di una cosiddetta "amministrazione competente" è fra l'altro difforme dal sistema di approvazione dell'opera tramite il CIPE come definito nei principi della legge (punto c, comma 2 dell'art. 1 della legge 443/01).
- La procedura di approvazione prevista dal Capo III prevede un progetto preliminare esaminato in conferenza di servizi e solo dopo tale esame sottoposto a pubblicazione. L'amministrazione

competente, acquisite le osservazioni formulate a seguito di pubblicazione e in base alle conclusioni della conferenza di servizi, decide.

Quindi la fase di acquisizione delle osservazioni dei privati viene divisa e posposta alla fase di confronto fra le Amministrazioni: tutto questo sembra incompatibile con i principi di razionalità e di efficacia che dovrebbero stare alla base di qualsiasi procedimento amministrativo, e ancor di più se esso concerne un'opera di rilevanza strategica.

Celerità ed efficacia chiedono infatti che la valutazione e composizione degli interessi, sia pubblici che privati, vengano effettuate insieme.

Il testo proposto non indica come gli elementi emersi nelle due fasi vengano composti: se si debba pensare ad un (notevole) potere discrezionale dell'amministrazione competente o ad una rilevanza pressoché nulla delle osservazioni raccolte a seguito delle pubblicazioni, con la sostanziale disapplicazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, principio generale del nostro ordinamento.

- La procedura di cui al Capo III prevede la presentazione di un progetto preliminare e il suo esame.

Niente è detto sul come e quando intervenga il progetto definitivo e sul suo rapporto con il progetto preliminare, benché il comma 2 dell'art. 27 disponga che "con il provvedimento di autorizzazione l'amministrazione competente dispone l'approvazione del progetto definitivo".

Si tratta eppure di nodi cruciali del procedimento.

- L'art. 28 disciplina una procedura di V.I.A. completamente diversa da quella del Capo II. Si suppone, benché non sia esplicitamente detto, che essa debba essere la procedura da applicarsi per le opere di cui al Capo III. D'altra parte al comma 5 dello stesso articolo c'è un riferimento all'art. 18 (e quindi all'altra procedura) di cui non si capiscono bene portata e finalità.
- Non viene detto alcunché sulle procedure di controllo e di eventuale revoca dell'autorizzazione.

Riassumendo, le disposizioni proposte nel Capo III si presentano poco efficaci, lacunose in più punti, in altri punti fuori dalla delega conferita dal Parlamento e non rispettose delle competenze Costituzionalmente garantite alle Regioni e agli Enti Locali.

Ma soprattutto, segnalati i limiti e i problemi della normativa proposta, non si capisce il senso e le motivazioni di una ulteriore procedura (il Capo III) speciale, all'interno di una procedura speciale (quella della legge Obiettivo) per un settore, l'Energia, che ha già una variegata normativa procedurale, che ha visto recentemente il varo della Legge 55 sugli impianti di produzione di energia elettrica, che vedrà a breve la presentazione di un disegno di legge complessivo di settore da parte del Governo (impegno preso esplicitamente col Parlamento).

Per quanto sopra, nella convinzione quindi che il Capo III proposto sia solo foriero di ulteriori problematiche, se ne chiede lo stralcio.

Per le opere inerenti l'energia individuate dal Programma potrà applicarsi la procedura "generale" della legge Obiettivo, ovvero l'approvazione del CIPE con l'acquisizione dell'Intesa regionale, come individuata nel Capo I.

Att. B *

13 giugno 2002

Ric. C.F.

ALLEGATO 2

Le Regioni considerano acquisiti gli assensi espressi dai rappresentanti del Governo ai seguenti emendamenti presentati dalle Regioni medesime nel corso della riunione della Segreteria della Conferenza Stato - Regioni del 5 giugno u.s.:

ART 1:

- Comma 7, lett. f);

ART 3:

- Comma 1;
- Comma 3;
- Comma 6 limitatamente alla soppressione delle parole "ed edilizio" ed alla fine;
- Comma 8;

ART 4:

- Comma 1;

ART 5:

- Comma 1;

ART 9:

- Comma 1;
- Comma 4;
- Comma 5, lett c);

ART 10:

- Comma 5;
- Comma 6;
- Comma 8;

ART 17:

- Comma 1 in fondo;

ART 18:

- Comma 3 per quanto riguarda le parole "territorialmente competenti";
- Comma 3 bis riformulato;

ART 19:


- Comma 1;
- Comma 2 in fondo;

ART 20:

- Comma 2;
- Comma 3.

* documento indicato con Allegato 2
nell'Allegato B) del provvedimento della
Conferenza

R.C.F.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Consiglio in ALL. C
seduta
R. Capicci

CONFERENZA UNIFICATA
13 giugno 2002

Punto 1) all'ordine del giorno

DECRETO DELEGATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE OBIETTIVO


Osservazioni

Il provvedimento proposto attua la delega contenuta nella legge n. 443/2001, in merito alla individuazione di una procedura speciale per la realizzazione delle opere strategiche contenute nell'apposito programma.

Viene proposta una revisione delle norme contenute nella normativa vigente per quanto riguarda le caratteristiche del progetto preliminare e definitivo, le modalità di collaudo, e l'intervento sostitutivo da parte di Commissari, nonché un regime speciale per concessioni e contraente generale.

In via generale e preliminare sembra doveroso sottolineare la problematica conseguente all'individuazione di un doppio binario di competenza legislativa regionale: in prima battuta quella riferita alla competenza generale delle Regioni in materia di opere pubbliche, in secondo luogo quella relativa alla attuazione della legge obiettivo per le infrastrutture di competenza dei Comuni, e delle Città Metropolitane. Ciò potrebbe portare infatti ad una pericolosa frammentazione normativa, a discapito dell'accelerazione delle procedure e della semplificazione. Una unica disciplina per le opere strategiche e di interesse nazionale sarebbe forse una scelta ragionevole e maggiormente aderente agli obiettivi posti dalla norma.

In particolare, ed in riferimento al ruolo delle amministrazioni locali, desta preoccupazione l'applicazione delle procedura speciale come proposta, con riferimento all'istituto dei Commissari Straordinari, alla composizione dell'organo competente ad approvare i progetti, alla procedura di localizzazione e di conseguente variazione degli strumenti urbanistici, in special modo per quanto riguarda le opere ubicate in ambito locale, nonché alla disciplina transitoria.



Premesso che il coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte che riguardano la gestione del territorio dovrebbe essere obiettivo comune, ad evitare malcontento presso la cittadinanza, e per individuare le soluzioni più vicine ai problemi reali, sembra poco rispettoso del rapporto di governo del territorio informare i Sindaci di un'opera importante solo nel momento di attuare la variante urbanistica, magari dopo che un'area era stata destinata a tutt'altra finalità.

Tutto ciò assume un'importanza fondamentale nel caso in cui le opere contenute nella delibera CIPE, che approva e finanzia gli interventi strategici, strumenti urbanistici, in special modo per quanto riguarda le opere ubicate in ambito locale.


Come si può pensare che i progetti relativi ad opere ricadenti in ambito locale siano approvati dal CIPE, integrato dalla regione competente che ha solamente "sentito" il Comune, che poi si vedrà automaticamente modificare i relativi strumenti urbanistici senza alcuna possibilità di confronto su scelte che insistono totalmente ed esclusivamente nel proprio territorio. Per quanto riguarda poi la localizzazione, non sembra condivisibile il principio che spetti esclusivamente e sempre alle regioni, forse sì per opere di interesse regionale, ma sicuramente no per le opere di interesse locale, altrimenti la Regione Lazio potrebbe decidere il tracciato della metropolitana di Roma.

E non bisogna confondere la potestà legislativa in capo alle regioni per la materia dei lavori pubblici, con le competenze amministrative e di governo del territorio riconosciute in via esclusiva ai Comuni dal testo unico delle autonomie locali e dall'articolo 118 della costituzione. Per le opere di interesse locale la localizzazione e la progettazione dovrebbero spettare esclusivamente al Comune. Ciò senza dimenticare che la localizzazione delle maggiori opere strategiche attiene ad ambiti territoriali di rango metropolitano, che anche alla luce di quanto disposto dal testo unico degli enti locali meriterebbero una considerazione specifica e differenziata.

Tutto questo in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza contenuti nell'articolo 118 della costituzione; l'azione amministrativa improntata a criteri diversi da questi porta a confusione di ruoli in merito al Governo del territorio che non raggiunge l'obiettivo di accelerazione e snellimento delle procedure, e crea confusione nei cittadini e conflitti locali che non possono essere facilmente gestiti.

Al fine di fornire un contributo agli obiettivi di accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere strategiche, al testo proposto si propongono i seguenti:

Emendamenti



1. Relativamente all'art. 1 appare opportuno – anche tramite la Relazione illustrativa – precisare l'articolazione delle competenze dei vari livelli di governo raccordate alle diverse funzioni (programmazione, gare, attività contrattuali, organizzazione).

E' infatti necessario che non si originino dispute interpretative che finirebbero per svuotare di significato lo stesso Decreto.

In particolare appare essenziale che venga salvaguardata la connotazione unitaria delle opere individuate con delibera CIPE e facenti parti del Programma delle Infrastrutture Strategiche di Preminente Interesse nazionale. D'altro canto, le stesse risorse statali previste per l'attuazione degli interventi – tra l'altro oggetto di intesa con le Regioni – denotano la valenza nazionale degli interventi (anche se localizzati in ambiti territoriali delimitati) e la loro funzionalizzazione verso obiettivi di valenza ultralocale.

Nello specifico si propone:

a) di aggiungere al comma 2) il seguente periodo: *“per le opere ricadenti in ambito territoriale di un solo Comune deve essere acquisito preventivamente il consenso del Comune competente”*.

b) di emendare il comma 4 sostituendo il riferimento ad *“attività contrattuali ed organizzative”* con il riferimento ad *“attività di progettazione, approvazione dei progetti e di realizzazione delle infrastrutture”*

2. Per quanto riguarda la nomina dei Commissari Straordinari, a prescindere da una esigenza di chiarezza sui casi nei quali intervengono (in via ordinaria o in via sostitutiva, per esempio nei casi di evidente inadempienza della stazione appaltante), si ritiene necessario prevedere, all'articolo 2 comma 5 e comma 7 che: *per le opere ricadenti in un solo Comune o in aree metropolitane, in via prioritaria il Commissario Straordinario sia individuato nel Sindaco del Comune o del Comune Metropolitan, e in alternativa d' intesa con il Sindaco.*



3. Dovrebbero essere chiarite le modalità di erogazione dei fondi di cui all'art. 3, comma 1, considerando anche la loro essenzialità ai fini del rispetto del termine semestrale per la presentazione dei progetti preliminari (con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto).

Si propone di aggiungere all'articolo 3, comma 1, il seguente periodo: *“in fase di prima applicazione le risorse necessarie per la progettazione sono rese disponibili entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

4. E' necessario raccordare le previsioni di cui all'art. 3, commi 3 e 6 e all'art. 4, comma 2 tenendo conto:

- delle conseguenze giuridiche dell'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo;
- delle procedure di pubblicità del progetto preliminare che, se non rapportato ad una norma determinata, potrebbero creare disomogeneità (art. 3, comma 3, che rinvia alle norme di VIA senza precisare a quale procedura statale e/o regionale);
- della opportunità di chiarire come dare comunicazione ai proprietari espropriati già in fase di progettazione preliminare, anche in relazione agli effetti attribuiti alla relativa approvazione ai sensi del comma 6 dell'art. 3 (ciò eviterebbe contenziosi certi).

In particolare si propone di emendare:

- l'articolo 3 comma 3, precisando che le procedure di pubblicità sono quelle previste dalle relative norme statali e/o regionali
- l'articolo 3 comma 3 eliminando l'ultimo periodo e prevedendo che le comunicazioni ai sensi della legge 241/90 avvengano successivamente all'approvazione del preliminare.
- l'articolo 3 comma 5, dopo le parole *“nel cui territorio si realizza l'opera”* aggiungere il periodo: *“nel caso di opera ricadente nell'ambito territoriale di un solo Comune, ai fini dell'intesa, deve essere acquisito anche il consenso del Comune interessato”*



5. Relativamente alla disciplina del **Contraente Generale- art.9** –si ritiene opportuno che tra le attività allo stesso affidabili siano ricomprese anche quelle eventualmente necessarie per l'individuazione delle modalità di gestione dell'opera.

Si propone di aggiungere al comma 2 la seguente:

lettera d) alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori

6. In ordine all'art. 16 dovrebbero essere chiarite ed integrate le previsioni normative su:

a) Il regime transitorio anche con riferimento alle procedure autorizzative, approvative e di VIA che eventualmente siano state avviate per parti o lotti delle opere infrastrutturali di cui alla delibera CIPE.

In tali termini, al fine di evitare sovrapposizioni procedimentali e di competenze di soggetti diversi, è essenziale che sia data la facoltà ai soggetti attuatori di chiedere l'interruzione delle procedure in corso optando per l'avvio di una unica procedura ai sensi del presente Decreto.

In altri termini se un soggetto attuatore presenta entro i 6 mesi di cui all'art. 3, comma 1 il progetto preliminare integrale di un'opera articolata per lotti o parti funzionali e come tale può avvalersi delle procedure semplificate del Decreto parrebbe contraddittorio non consentire che le medesime procedure non possano valere anche per un eventuale lotto preliminare per il quale sia già stata avviata procedura di approvazione e/o di VIA ai sensi di una normativa regionale ordinaria.

L'art. 16, comma 1, dovrebbe pertanto essere integrato come segue.

Nel caso in cui opere inserite nel Programma siano oggetto, in tutto o in parte, di procedure autorizzative, approvative e di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base di vigenti norme statali e regionali, i soggetti attuatori possono richiedere l'interruzione delle medesime procedure optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dal presente Decreto.



b) Il regime di prima applicazione relativo ai sistemi di esecuzione (comma 2)

Al fine di evitare incertezze dovrebbe infatti essere precisato il termine entro cui è ancora possibile operare ricorso all'appalto integrato in luogo del contraente generale.

In ogni caso è opportuno chiarire se anche in presenza dei requisiti indicati sia comunque possibile avvalersi dell'appalto integrato.

In caso affermativo dovrebbe essere reso evidente anche al **comma 1 dell'art. 6.**

A questo riguardo parrebbe infatti opportuno – anche per maggiore aderenza alla disciplina comunitaria – consentire ai soggetti attuatori di optare comunque per l'appalto integrato specie nella fase di prima applicazione della nuova normativa.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di emendare l'articolo 6 precisando che in fase di prima applicazione della presente normativa, ovvero per l'attuazione delle opere previste dal programma di cui alla Deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, n.121, i soggetti aggiudicatori possono, per motivate esigenze di carattere organizzativo, possono adottare lo strumento dell'appalto integrato.

Il parere è quindi condizionato all'accoglimento degli emendamenti proposti.

APP. D

13 giugno 2002

M. L. G.



***Decreto delegato di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443
"per la realizzazione delle infrastrutture e dei provvedimenti produttivi strategici e di
interesse nazionale"***

Conferenza Unificata del 13 giugno 2002

Osservazioni

Il provvedimento proposto attua la delega contenuta nella legge n.443/ 2001, in merito alla individuazione di una procedura speciale per la realizzazione delle opere strategiche contenute nel programma approvato dal CIPE, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 1, della legge 443/2001.

La grande rilevanza delle questioni affrontate, sia per la rilevanza strategica delle opere sul piano nazionale, sia per i profili di costituzionalità della procedura speciale di fronte alle competenze legislative delle Regioni e alle competenze amministrative dei Comuni e delle Province hanno spinto il Governo, su proposta della Conferenza Unificata, a proporre al Parlamento una modifica della disposizione richiamata, attraverso un emendamento al Collegato infrastrutture (A.S. 1246) che prevede la necessità di un'intesa con la Conferenza unificata, quale presupposto necessario del Programma approvato dal CIPE.

In attesa dell'approvazione di tale modifica legislativa, è comunque opportuno procedere all'approvazione dei decreti delegati previsti dall'art. 1 comma 2, della legge 443/2001, al fine di determinare le procedure speciali per l'accelerazione dei lavori relativi alle opere previste dal Programma approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, in deroga a quanto previsto dalla legge 109/94, e la riforma della normativa vigente in materia di V.I.A. ed autorizzazione integrata ambientale.

Più problematica sembra invece la previsione, nell'ambito dei decreti legislativi di attuazione della legge 443/2001, di interventi di revisione e semplificazione di procedimenti di autorizzazione di interventi infrastrutturali settoriali, come quelli del settore elettrico, che non trovano una esplicita giustificazione nella legge delega e che, per alcuni aspetti sono stati recentemente disciplinati dalla legge di conversione del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7.

In questa prospettiva dovrebbero essere, a nostro avviso, stralciate dal provvedimento in questione le disposizioni dell'art. 21 e del capo III, relative agli "interventi per l'approvvigionamento energetico e impianti di produzione di energia elettrica". Per tali interventi, infatti, non esiste una precisa individuazione nell'ambito del Programma CIPE e non è stata avviata la necessaria opera di consultazione con le Regioni e gli Enti locali ai fini dell'intesa. Per tali motivi sarebbe opportuno il rinvio dell'intervento del legislatore delegato al momento in cui sia approvata definitivamente dal Parlamento la modifica della disposizione dell'art. 1, comma 1, legge 443/2001 e sia stato definito un programma condiviso di interventi.

Nel merito di quanto previsto dai capi I e II del Decreto delegato occorre premettere che con il Decreto delegato viene proposta una revisione delle norme contenute nella normativa vigente per quanto riguarda le caratteristiche del progetto preliminare e

definitivo, le modalità di collaudo, e l'intervento sostitutivo da parte di Commissari, le concessioni ed il contraente generale, nonché le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale per le opere rientranti nel programma di interventi strategici di interesse nazionale.

In via generale e preliminare sembra doveroso sottolineare la problematica conseguente all'individuazione di un doppio binario di competenza legislativa regionale: in prima battuta quella riferita alla competenza generale delle Regioni in materia di opere pubbliche, in secondo luogo quella relativa alla attuazione della legge obiettivo per le infrastrutture di competenza locale. Ciò potrebbe portare infatti ad una pericolosa frammentazione normativa, a discapito dell'accelerazione delle procedure e della semplificazione. Una unica disciplina per le opere strategiche e di interesse nazionale sarebbe forse una scelta ragionevole e maggiormente aderente agli obiettivi posti dalla norma.

In particolare, ed in riferimento al ruolo delle amministrazioni locali, desta alcune preoccupazioni l'applicazione delle procedura speciale come proposta, innanzitutto rispetto alle competenze degli enti locali in materia di localizzazione e progettazione delle opere pubbliche, nonché all'istituto dei Commissari straordinari, in special modo per quanto riguarda le opere ubicate in ambito locale.

Premesso che il coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte che riguardano la gestione del territorio dovrebbe essere obiettivo comune, ad evitare malcontento presso la cittadinanza, e per individuare le soluzioni più vicine ai problemi reali, sembra poco rispettoso del rapporto di governo del territorio coinvolgere l'ente locale solo nel momento dell'attuazione dell'opera, quando la scelta della localizzazione influisce sulle scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province e sulle destinazioni di un'area ad altra finalità.

Occorre infatti tener conto che le attività di progettazione e realizzazione delle opere che insistono in ambito locale sono riferite a competenze amministrative che la Costituzione attribuisce direttamente agli enti locali, che proprio in base dei principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione dell'art. 118 Cost. sono ritenuti i soggetti più idonei a soddisfare le esigenze di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa nei confronti della cittadinanza.

Al fine di fornire un contributo agli obiettivi di accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere strategiche, l'Unione delle Province d'Italia propone alcuni emendamenti ed esprime parere favorevole sullo schema di decreto delegato, a condizione che siano accolti.

Emendamenti

All'art. 1, al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

“All'intesa partecipa l'ente locale, nel caso in cui esso sia responsabile del progetto e della realizzazione delle infrastrutture strategica di preminente interesse nazionale”.

All' art. 1, comma 4, sostituire l'intero comma con il seguente:

“Sono fatte sãlve le competenze dei Comuni, delle Province, e delle Regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.”

All'articolo 2, comma 7 aggiungere il seguente periodo:

“In questo caso, per le opere ricadenti in ambito locale, in attuazione dell'art. 120 comma II della costituzione, il Commissario straordinario viene individuato nel Sindaco o nel Presidente della Provincia.”

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole “sentiti i comuni” aggiungere le parole “e le province”; dopo le parole “nel cui territorio si realizza l'opera” aggiungere il periodo: “nel caso di opera ricadente nell'ambito territoriale di un solo Comune, ai fini dell'intesa, deve essere acquisito anche il consenso del Comune interessato; nel caso in cui l'opera sia di competenza della Provincia, deve essere acquisito il consenso della Provincia competente.”

PER COPIA CONFORME
11/3/2006
[Firma]